

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

106.

SITZUNG

12-3-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Ratifica della Carta Federalista dei Comuni e dei Poteri locali d'Europa.

pag. 4

Disegno di legge n. 61 :

« Modifiche e integrazioni allo statuto del fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento » (rinviato dal Governo).

pag. 19

Disegno di legge n. 71 :

« Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili nella Regione » (rinviato dal Governo).

pag. 25

Disegno di legge n. 82 :

« Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza malattia ai pensionati iscritti alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e Bolzano » (rinviato dal Governo).

pag. 27

Interrogazioni e interpellanze.

pag. 33

INHALTSANGABE

Ratifikation der Föderalistischen Charta der europäischen Gemeinden.

Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 61 :

« Änderungen und Ergänzungen der Satzung des Versorgungs- und Ruhestandsfonds zugunsten des Personals der Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammern von Bozen und Trient » (von der Regierung rückverwiesen).

Seite 19

Gesetzentwurf Nr. 71 :

« Weitere Ermächtigung für eine Ausgabe zur Gewährung von Beiträgen für die Errichtung und Erweiterung von Krankenhäusern in der Region » (von der Regierung rückverwiesen).

Seite 25

Gesetzentwurf Nr. 82 :

« Bestimmungen zur Finanzierung der Krankenversicherungsleistungen an die bei den Wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen eingetragenen Rentenbezieher » (von der Regierung rückverwiesen).

Seite 27

Anfragen und Interpellationen.

Seite 33

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.25.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 15.2.63.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Comunico al Consiglio che l'ultimo punto dell'Ordine del giorno è stralciato, perché il cons. Stanek ha ritirato le sue dimissioni.

Altre comunicazioni: è stato rinviato dal Governo il disegno di legge n. 52: « Determinazione della denominazione della nuova frazione di Vellon del comune di Vermiglio in provincia di Trento ».

Sono stati visti dal Commissario i seguenti disegni di legge:

n. 79: « Delega alle Province dell'esercizio di funzioni amministrative in materia di lavori pubblici »;

n. 100: « Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in regione »

Il Ministero dell'Interno, con decreto d.d. 22 febbraio ha approvato, a sensi dell'art. 73, il terzo provvedimento di variazione di bilancio per l'esercizio 1962.

Sono stati presentati i seguenti nuovi disegni di legge:

n. 117: « Modifica dell'art. 1 della L.R. 18 maggio 1957, n. 5, sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1960, n. 19 per la determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale »; presentato dai cons. Plaikner, Volgger, Schatz, Paris;

n. 118: « Approvazione dello statuto del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale degli Istituti autonomi case popolari di Bolzano e di Trento »; presentato dalla Giunta.

Sono state presentate le seguenti nuove interrogazioni:

— Interrogazione del cons. Nicolodi all'Assessore della previdenza sociale, sulle condizioni dei lavori della miniera di Predoi. Chiede risposta scritta.

— Interrogazione del cons. Nicolodi all'Assessore all'industria, sul licenziamento di operai a Predoi. Chiede risposta scritta.

- Interrogazione del cons. Canestrini al Presidente della Giunta, sui provvedimenti di iniziativa da adottare in merito al trattamento economico dei giudici conciliatori e cancellieri dell'Ufficio di conciliazione. Chiede risposta scritta.
- Interpellanza del cons. Benedikter al Presidente della Giunta e all'Assessore alla sanità, sul rinnovo degli organi della Cassa mutua provinciale di Bolzano.

Inoltre comunico che il cons. reg. Danilo Paris, in data 27 febbraio, ha chiesto un mese di congedo per ragioni di salute.

Passiamo al **1) punto all'Ordine del giorno**: « *Ratifica della Carta Federalista dei Comuni e dei Poteri locali d'Europa* ».

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): I Sesti Stati Generali dei Comuni e dei Poteri Locali d'Europa hanno approvato ad unanimità, a Vienna, il 26 aprile scorso, la « Carta » federalista dei Comuni e dei Poteri Locali.

Hanno dato la loro adesione a tale « Carta » che sintetizza i principi fondamentali ispiratori di un'azione federalista tesa agli Stati Uniti d'Europa e svolta con il contributo determinante dei Poteri Locali, ben 3.500 amministratori locali convenuti a Vienna.

Questa « Carta » non può rimanere un documento soltanto congressuale, ma dovrebbe diventare elemento propulsore di iniziative e dovrebbe essere portata a conoscenza della pubblica opinione.

Ritengo che la discussione e la ratifica da parte del Consiglio regionale, organo legislativo, rappresenti un concreto contributo all'affermazione dei principi contenuti nella « Carta ».

Vari Enti locali dell'Europa dei Sei lo hanno già fatto ed altri si apprestano a farlo.

Questa ratifica costituirà per il suo carattere di deliberazione di un organo altamente rappresentativo uno strumento insostituibile per richiamare l'attenzione dei cittadini sui problemi che ci stanno a cuore.

La « Carta » rappresenta in sintesi le affermazioni ormai da 11 anni fatte dal Consiglio dei Comuni d'Europa e dei Poteri Locali. Essa è composta di sette articoli brevi e semplici. Questi punti sono il condensato esposto in maniera facile dei principi che dovrebbero ispirare l'azione degli Amministratori dei Poteri Locali europei.

La « Carta » sottolinea, nella sua prima parte, che non è coerente criticare la inefficienza di organismi internazionali, ad esempio le Nazioni Unite con il loro diritto di veto, la Comunità Atlantica con la sua insoddisfacciente struttura, e poi scesi sul terreno europeo rifiutarsi di trarne le debite conseguenze e rifiutare soprattutto certe conseguenze istituzionali, sovranazionali, la cessazione del diritto di veto, dell'unanimità.

La seconda parte sottolinea le istanze più volte sollevate dal Consiglio dei Comuni d'Europa ed in particolare che non si può fare insieme dei piani economici, sociali e politici a lunga scadenza, se poi ci si rifiuta di realizzare istituzioni sovranazionali, che, in sostanza, mettono in comune le cose buone e quelle meno buone della nostra Europa.

Il terzo punto del documento sottolinea ancora una volta l'interesse, il diritto ed il dovere degli uomini eletti nei Poteri Locali di compiere una rigorosa battaglia sul terreno del federalismo europeo.

Questi principi che forse per molti sono ovvi, non è male riaffermarli ancora una volta ed in modo solenne, specialmente in questo

momento nel quale, magari al di sotto del miracolo economico o dei miracoli economici degli Stati d'Europa, serpeggia una rinascita di nazionalismo ed una situazione politica talvolta statica anziché dinamica.

*Carta federalista dei Comuni e dei Poteri
Locali d'Europa*

1) Dal Comune all'ordine internazionale, a ciascun livello e per ciascuna fondamentale funzione debbono corrispondere appropriate istituzioni dotate della libertà di decisione nell'ambito che le riguarda e dei mezzi e poteri indispensabili all'esecuzione di queste decisioni.

2) Queste istituzioni debbono essere basate sul libero suffragio dei cittadini e sul principio della divisione dei poteri, non solo fra il legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario, ma anche fra le collettività locali, gli Stati e le Federazioni di Stati.

3) La federazione delle Nazioni Europee deve essere fondata sulla decisione irrevocabile delle stesse popolazioni. Un'equa rappresentanza delle Nazioni in seno agli organismi comunitari, la soppressione del diritto di veto ed il ricorso al parere di cittadini, espresso attraverso consultazione diretta o per mezzo dei loro rappresentanti eletti con mandato europeo, garantiranno l'irreversibilità delle istituzioni così fondate. Questa irreversibilità è la condizione necessaria per poter proporre e attuare progetti economici, sociali e politici a lunga scadenza.

4) Le attribuzioni delle istituzioni europee debbono estendersi alla politica estera, alla difesa ed alla attuazione di una politica economica, sociale e finanziaria, che tenga conto del necessario equilibrio fra le diverse regioni. Queste istituzioni dovranno altresì prov-

vedere alla promozione del progresso scientifico e tecnico.

5) Infine le nazioni europee dovranno elaborare una politica comune di aiuto ai Paesi sottosviluppati e garantire ovunque le libertà fondamentali della persona umana.

6) Tali molteplici compiti debbono essere attuati da un insieme di organi comprendente: un Esecutivo europeo dotato di poteri reali, un Parlamento capace di legiferare e una Corte di Giustizia, che garantisca i diritti dell'uomo allo stesso tempo che i diritti essenziali di tutte le collettività locali.

7) In seno alla società europea così definita, i sindaci e i rappresentanti eletti delle comunità locali autonome hanno il diritto e il dovere di contribuire attivamente al progresso e al rafforzamento dell'unità europea, di far conoscere agli stati e alla loro federazione i bisogni e le aspirazioni delle popolazioni e di informare queste ultime sugli atti delle istituzioni della Comunità politica europea.

PRESIDENTE: Dunque qui si svolge una discussione generale.

C'è qualcuno che chiede la parola? Dopo questa discussione generale diamo lettura della delibera della Giunta, che viene poi approvata per alzata di mano.

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Signor Presidente, colleghi!

Io sono stato uno dei membri del Consiglio regionale, che ha avuto occasione di essere a Vienna, dal 26 al 29 aprile dell'anno scorso. Certamente occasione fortunata, per l'interesse delle discussioni che in quella sede si sono svolte, ed occasione fortunata per l'in-

contro di uomini di diversa provenienza ideologica e di diversa appartenenza politica.

Ma l'impressione che io ho riportato da quegli alcuni giorni di discussioni, di polemiche, di scambio di idee, e francamente, — e devo ammetterlo, forse l'occasione migliore per certificarlo è proprio la discussione di oggi — è contraddittoria, e in queste contraddizioni io non vedo possibilità di filare un discorso omogeneo, che porti, *sic et simpliciter*, alla approvazione del punto 1° dell'Ordine del giorno.

Qual è la posizione contraddittoria? A Vienna noi abbiamo incontrato i rappresentanti di numerosi paesi; dagli Stati Uniti d'America al Belgio, dalla Danimarca alla Germania Occidentale, dall'Inghilterra alla Grecia, dall'Olanda alla Spagna.

La composizione geografico-politica di codeste delegazioni, mostrava già all'evidenza il criterio con il quale l'Assemblea di Vienna doveva aver luogo. Ancora una volta, in sostanza, sotto il nome di Europa, veniva contrabbandata solo una parte, e la minore, del nostro continente, con geografica fantasia identificato altresì con una parte del continente americano.

La presenza nelle delegazioni ufficiali della Spagna franchista, dava la pennellata definitiva al quadro di un'Europa, che, priva di una buona parte di paesi occidentali, così chiamati, e di tutti i paesi socialisti, in compenso si completava con la sua appendice fascista madrilenica.

Con ciò il discorso potrebbe anche essere chiuso, senza addentrarci ulteriormente nell'illustrazione delle sedute plenarie e delle discussioni in Commissione.

È infatti persino superfluo, date queste premesse, aggiungere che le giornate della conferenza, sono state ricche di affermazioni, pesantemente polemiche - è il meno che si possa

dire - verso la non Europa o l'anti Europa dei paesi socialisti, nel filone ideale della comunità economica europea, nella CECA, e degli altri organismi, legati a chiare impostazioni politiche.

Io penso però che un giudizio che si fermasse a questa pesante constatazione e quindi ad una considerazione di carattere esclusivamente negativo, sarebbe un giudizio soltanto parziale, perchè le discussioni che si sono avute in Commissione e in Assemblea, hanno più volte mostrato di voler superare, e spesso con accenti di sincerità, tutto quello che di negativo, nella impostazione programmatica generale, il Congresso di Vienna aveva mostrato.

Anche i documenti finali, in sostanza, hanno dovuto tener conto, in qualche misura, che una parte dei delegati, pur sotto una stretta osservanza occidentalistica, in buona fede, onestamente, credevano di potersi battere per nuovi criteri di democrazia nelle pubbliche amministrazioni, e così in strana, ma obiettiva contraddizione, con le ragioni di fondo degli orientamenti politici ed ideologici che presiedevano all'Assemblea viennese.

Ecco perchè io ho sentito con piacere, certi interessanti spunti ed accenni alla necessità di una autonomia locale effettiva nei Comuni, nelle Regioni e nei Poteri locali d'Europa; ed anzi, da parte di qualcuno, non è neanche mancata una prospettiva abbastanza chiara, dei compiti di un Comune moderno, ben maggiori della attività burocratica e certificatoria, nella quale le forze conservatrici, e non solo da ora, tendono ad incapsulare ogni possibilità di sviluppo e di vita stessa delle amministrazioni locali.

Ecco, questo è indubbiamente — e val la pena di darne atto — un aspetto positivo, nel mare dei luoghi comuni della piccola Europa, con appendice fascista e supervisione americana.

Proprio per questa ragione, pensiamo, un giudizio sbrigativo, quale ho sentito accennare da qualche collega, orgiasticamente entusiasta, oppure quale potrebbe essere data in senso negativo, da chi chiudesse gli occhi alla realtà di una serie di contraddizioni interne, nella stessa associazione dei Comuni e dei Poteri d'Europa sono al di fuori di una seria prospettiva politica. Ecco perché di fronte alla alternativa di posizioni così diverse e di considerazioni così contrastanti, riteniamo che saggio sia assumere una posizione di astensione, che vuole aiutare tutto quello che vi è di positivo nello sforzo sincero, nei limiti in cui questo sforzo è sincero, per realizzare i principi che, a proposito di autonomia locale, si leggono nella Carta dei Comuni d'Europa, mentre la nostra astensione vuole dire invece uno sbarramento verso tutto quello che sotto il nome di Europa e di determinate impostazioni ideologiche, si tende a contrabbandare.

Direi di più: non sarà lontano il momento in cui i Comuni europei, i Poteri locali europei — metto sempre questa parola tra virgolette — dovranno fare i conti con una impostazione, che già al Congresso di Vienna dell'aprile scorso era emersa molta chiara, da parte dei delegati francesi, — i colleghi di estrazione gollista, già un anno fa avevano manifestato, in franche discussioni di Commissione, certe loro impostazioni a proposito di Europa grande o piccola che sia, che puntualmente oggi sono diventate patrimonio comune della loro intera nazione — una certa affermazione nazionalistica spinta a degli estremi, quali oggi la politica francese ogni giorno ci mostra; una certa impostazione filo tedesca, non più nel senso di un armonico sviluppo di alleanze, quale dovrebbe essere, secondo i trattati internazionali che legano questi due paesi ad altri, ma come *leadership* franco-tedesca destinata a rinnovare dei fasti tutt'altro

che piacevoli, nei loro ricordi, per i popoli di tutta Europa, di quella piccola e di quella grande.

Pensiamo che di fronte a queste contraddizioni interne, l'Associazione dei Comuni d'Europa, avrà, come si suol dire, le sue brave gatte da pelare, nel momento in cui vorrà dire una parola definitiva ed orientatrice, chiarificatrice, a proposito di queste tendenze centrifughe, che nella neonata associazione portano già alla designazione di una *leadership* franco-tedesca che è in sé la rottura di quella unità europea anche nella associazione dei poteri locali, che a parole e per iscritto tanto si persegue a voler sostenerle. Ecco una ragione di più, e questa legata ad una contingenza politica, che veniva solo accennata un anno fa al Congresso di Vienna, una ragione di più perché i rappresentanti della parte operaia del nostro paese, debbano stare molto cauti prima di dare un *placet* senza condizioni e senza riserve, all'applicazione di una Carta, che, insieme a dei principi che possono essere univocamente condivisi, ne contiene degli altri, e soprattutto contiene delle premesse, che fanno a pugni con la vera unità europea, con la vera autonomia dei Poteri locali d'Europa.

La nostra astensione significa critica a questo tipo di impostazione; significa auspicio perché le nubi che si sono addensate e più si addensano oggi sulla piccola Europa occidentale, si chiariscano per far luogo ad una chiara impostazione di principi, che possano unire persone di opinione politica e di impostazione ideologica molto diverse, affinché il sole torni a risplendere. E sappiamo che il sole, almeno il sole, non fa differenze al di qua o al di là del Reno, della Vistola o del Don.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in questa discussione?

La parola all'avv. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Io ritengo che il documento che la Giunta regionale propone al Consiglio per la ratifica, sia molto importante. Sia molto importante soprattutto per il significato che esso contiene e per i fini che si propone; significato, la cui importanza evidentemente non può sfuggire a nessuno, e soprattutto mi pare importante, perché il fine che si propone è veramente quello di sensibilizzare tutti gli organi elettivi d'Europa, ai problemi che riguardano l'unità di questa Europa, e ai problemi che riguardano tutti i poteri, anche sovranazionali, in Europa. E quindi sono convinto che il Consiglio regionale faccia bene ad approvare, a ratificare questa Carta dei Comuni d'Europa, portando così un contributo di un Organo rappresentativo e dell'importanza del Consiglio regionale della nostra regione, per contribuire, sul piano europeo, proprio a creare questa mentalità, per contribuire sul piano europeo con la nostra azione e con la nostra opera, al convincimento di tutti gli organi e di tutti i cittadini e all'interessamento per questi problemi, che evidentemente sono di vitale importanza.

Noi voteremo a favore evidentemente per la ratifica di questa Carta, soprattutto perché noi crediamo all'unità dell'Europa, e soprattutto perché crediamo alla necessità dell'unità dell'Europa, e crediamo che l'unità dell'Europa sia e sia possibile raggiungerla, soprattutto basandosi, come la Carta dice, sui due principi fondamentali: il principio della democrazia, rigorosamente applicato e rigorosamente da tutti accettato, ed il principio delle autonomie locali. Il principio cioè che questi organi locali, cosiddetti Poteri locali, possano, nell'ambito del sistema democratico, svilupparsi vieppiù, e far sentire, proprio dal basso, la loro voce di democrazia, per portare e soprattutto per far applicare questo sistema di democrazia a

tutti i livelli e soprattutto anche ai livelli internazionali.

Quando diciamo questo, evidentemente noi non condividiamo impostazioni di guida franco-tedesca in Europa e neanche di tutela americana. Per noi, che crediamo nell'Europa e crediamo nei valori che l'Europa ha sempre rappresentato nel mondo occidentale, riteniamo di dover contribuire, ognuno per la propria parte, alla creazione di quel clima basato sui principi di democrazia e sui principi di autonomia, attraverso i quali riteniamo che siano superabili anche le attuali, innegabili difficoltà, che su certi piani, e soprattutto nell'ultimo periodo, si sono verificati.

E, pur in presenza, anzi vorrei dire soprattutto in presenza delle difficoltà che anche ultimamente si sono manifestate e degli atteggiamenti che da qualche paese dell'Europa su questo piano sono stati assunti, e che neppure noi evidentemente condividiamo, ritengo però che, proprio per questo, sia nostro dovere, come rappresentanti legittimi, eletti dal popolo, per quello che riguarda questo nostro ente, portare il nostro contributo di convinzione, portare il nostro contributo di sensibilizzazione di tutti gli enti e di tutta l'opinione pubblica a problemi di questa natura, perché riteniamo che attraverso questa strada, veramente il sistema della democrazia possa vieppiù svilupparsi, sempre basandosi sui principi della nostra civiltà occidentale.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Per dire, signor Presidente, brevemente, che io approverò questo documento, anche se mi rendo conto che esso non è, né completo, né scevro di qualche preoccupazione, di ordine, naturalmente, com-

pletamente diverso da quello che ha esposto qui il collega Canestrini.

Lo approvo con la speranza che esso voglia costituire e possa costituire un momento di un processo e non una conclusione; un momento di un processo e un contributo a quello che è attualmente il sogno e la speranza, direi, di tutti i popoli europei, i quali, attraverso mezzi e strumenti diversi, come possono essere quelli della integrazione economica e della collaborazione fra i poteri locali e i Comuni, tendono in sostanza a quella che è la unità politica del continente europeo.

Il problema se si debba far precedere il processo di unificazione economica o di unificazione politica, è un problema che è stato risolto purtroppo dai fatti, invece che dalla dottrina e dalla volontà.

I tentativi che sono stati fatti nel passato, da quindici anni a questa parte, hanno rivelato la incapacità di questo momento, di far precedere la unificazione politica alla unificazione economica. E sono stati creati numerosi strumenti che sono a nostra conoscenza, a conoscenza di tutti, per la unità economica del continente, come mezzo per il raggiungimento successivo di quella che è la unità politica.

Io vedo in questa Carta uno strumento politico, per accelerare il processo di collaborazione, e fra le Nazioni e fra i Poteri locali ed i Comuni.

Ricordo che anche nel secolo scorso, quando si parlava di unità delle singole nazioni, invece che di unità del continente europeo, il problema si è posto in un modo uguale: unità politica, unità economica, federalismo, unità vera e propria.

Oggi, non esiste una forza spirituale ed una volontà sufficiente per produrre in un unico atto, o in una serie di atti successivi e coordinati, *tout court*, l'unificazione politica. E perciò ogni tentativo, anche piccolo come

questo, ed ogni strumento che rimanga, come anche questo sarà destinato a rimanere, almeno per un po' di tempo, più l'esempio di una aspirazione che la realizzazione di istituti veri e propri, va, a mio avviso, approvato.

Io non voglio addentrarmi sul problema toccato qui dal collega Canestrini, se non per quel tanto che mi consente di dire la mia speranza, che una unificazione dei paesi liberi e democratici possa costituire un centro di coagulamento e di attrazione per una unificazione totale, che non parli più di piccole Europe, ma parli esclusivamente dell'Europa unita, tutta, nella sua interezza.

Sono certo che più renderemo forti questi centri di coagulamento, più renderemo forti ed effettivi questi centri di attrazione, più facilmente e più rapidamente potremo sperare nella realizzazione del processo nella sua totalità. Debbo anche dire che approvo questa Carta federalista dei Comuni e dei Poteri locali d'Europa, sia pure, ripeto, valutandola come uno strumento e come un mezzo incompleto, in coerenza con quello che è il pensiero liberale, con quello che è il pensiero della internazionale liberale, espresso e dalla Carta costitutiva di Oxford e nei recenti congressi internazionali di Bruxelles, di Berlino e di Israele. Particolarmente poi mi dichiaro soddisfatto del punto 5° di codesta Carta federalista, là dove si prende l'impegno, a nome delle nazioni europee, di elaborare una politica comune di aiuto ai paesi sottosviluppati e garantire ovunque le libertà fondamentali della persona umana. Questo punto 5° accoglie nella sua latitudine ideale, l'essenza del pensiero liberale e della collaborazione tra i popoli.

Con questo spirito e con queste riserve di misura, io dichiaro di approvare la Carta federalista dei Comuni e dei Poteri locali d'Europa.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola al cons. Raffaelli?

RAFFAELLI (P.S.I.): Anche noi ci asterremo dalla votazione su questo documento, per ragioni che mi sembrano facilmente riassumibili, o meglio brevemente riassumibili.

È noto che il partito socialista vede favorevolmente il processo di integrazione europea, tuttavia ha una serie di riserve sul modo, sui criteri coi quali, fino ad ora, in questo processo si è proseguito.

Sono state qui notate alcune incongruenze, che non sono marginali, come la presenza di determinati paesi che niente hanno di democratico e niente hanno da spartire con i paesi democratici; un concetto di Europa, che noi vorremmo volentieri veder allargato, ed una incertezza, o direi piuttosto una linea di condotta, nella scelta e nella organizzazione degli organismi rappresentativi, che lascia molto a desiderare.

Noi sappiamo che la discriminazione tra partiti governativi e partiti non governativi è stata sempre la regola di condotta nella nomina degli organismi rappresentativi di carattere internazionale, cioè di carattere europeo.

Queste, per dire alcune delle riserve di fondo che noi abbiamo avanzato nei confronti degli organismi e della politica europeistica. Non diamo una valutazione negativa della Carta in se stessa, la consideriamo una proposizione di buona volontà, che contrasta però tuttavia con una realtà in atto, che noi non approviamo.

Per questo non ci sentiamo di dare un voto positivo, così come non intendiamo dare un voto negativo, esprimendo con questo la speranza e la volontà che questi organismi europeistici si migliorino, nel senso sempre da noi auspicato, e possano un giorno essere effet-

tivamente degli organismi verso i quali non ci siano da nutrire ulteriori riserve. Ci pare che l'atteggiamento di astensione sia l'unico atto ad esprimere questo stato di riserva e di perplessità.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die uns vorgelegte Resolution...

PRESIDENTE: Prego di parlare ancora per un po' di tempo in italiano, perché oggi non funziona il servizio di traduzione simultanea. Abbiamo trovato una signorina, che sembra sia molto brava per tradurre, e il prof. Zanetti fra qualche giorno potrà riprendere il suo lavoro, poi funzionerà questo ufficio di traduzione simultanea, ma oggi non è ancora possibile.

BENEDIKTER (S.V.P.): Kann der Herr Präsident des Regionalrates einen Termin angeben, wann wir endlich von unserer Muttersprache wieder Gebrauch machen können?

(Può il Presidente del Consiglio regionale comunicarci il termine a partire dal quale potremo finalmente far di nuovo uso della nostra madrelingua?)

PRESIDENTE: Deve dirlo la Giunta provinciale di Bolzano, perché quando sono pronti i lavori ... no, non sono ancora pronti.

BENEDIKTER (S.V.P.): Soviel ich weiß, ist von seiten der Provinzverwaltung Neues geschehen.

(Per quanto ne so l'amministrazione provinciale si è data da fare ...)

PRESIDENTE: ... come si deve nella cabina ...

BENEDIKTER (S.V.P.): ..., so daß der Dolmetscher als solcher seine Tätigkeit aufnehmen könnte. Soviel ich weiß, ist wegen der Lüftung alles geschehen. Ich weiß es vom zuständigen Assessor der Provinz.

(... *cosicché il traduttore dovrebbe poter iniziare la sua attività. Per quanto ne so l'aerazione è in ordine, me lo ha detto l'Assessore provinciale competente*).

PRESIDENTE: Se la cabina del traduttore non è ancora pronta, non è colpa del Consiglio.

Io ho avvisato in tempo utile la Giunta provinciale, ma sinora non è stato eseguito il lavoro.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Qui ci viene sottoposta una risoluzione, la cosiddetta Carta federalista europea, che ha importanza di principio, di dichiarazione di principio, e come tale merita la nostra adesione.

Posso ricordare al riguardo che proprio qui a Bolzano una mozione per la costituzione degli Stati Uniti d'Europa — mozione del movimento federalista europeo, sezione italiana —, ha raccolto, su invito della S.V.P., il più alto numero di firme di tutte le province della Repubblica italiana, nel senso che circa la metà degli elettori di lingua tedesca hanno firmato questa mozione per la costituzione degli Stati Uniti d'Europa. Questa è una dimostrazione, la più lampante, di quanto sia sentita nella popolazione di lingua tedesca la esigenza di arrivare a questi Stati Uniti d'Europa, con la speranza di superare certe questioni nazionalistiche.

Ora questa mozione prevede e stabilisce il principio della autonomia dei così detti Poteri locali: Comuni, Province e rispettivamente Regioni, e la necessità della loro autonomia, per tutte le funzioni che possono assolvere con le proprie forze; principio da rispettarsi, da parte del Potere sovra ordinato. E tutto questo, si intende, non può che trovare la nostra incondizionata adesione.

Però mi permetto di osservare che il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige non è un Consiglio regionale, direi, qualunque; c'è una certa differenza fra il Consiglio regionale di questa regione e il Consiglio regionale delle altre regioni, perché qui esiste una minoranza linguistica, la quale, anche in base ad un accordo internazionale, aspira al perfezionamento della propria tutela proprio mediante un'autonomia locale, mediante lo sviluppo, mediante il completamento di una autonomia locale, con riferimento al territorio di una Provincia. Ora mi sembra che, sulla base di questo documento che ha carattere di principio, il Consiglio regionale non delibera sulla questione della autonomia provinciale o regionale, o su riforme del diritto costituzionale italiano, ma afferma una dichiarazione di principio. Però una risoluzione di questo genere, che parte o che viene approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, dovrebbe, per lo meno contenere un accenno alla situazione particolare, un accenno che qui c'è una minoranza linguistica, la quale si attende, dalla realizzazione di questi principi, un particolare risultato, un risultato di particolare importanza per la nostra popolazione, per il nostro territorio. Questa mia richiesta di una certa integrazione, di un accenno in questo senso, trova appoggio, trova conforto nel fatto che lo stesso Consiglio dei Comuni d'Europa, in almeno due occasioni, nei suoi Stati generali — sappiamo che, ogni due anni circa, vengono organizzati questi Stati

generali dei Comuni d'Europa, dove intervengono tutte le associazioni nazionali, con relativi rappresentanti dei Comuni, delle Province, di Regioni — in almeno due Stati generali sono state deliberate all'unanimità, quindi con la partecipazione di tutti i rappresentanti nazionali, delle mozioni concernenti le autonomie locali, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche; e quindi credo che a più forte ragione questo Consiglio, quando delibera, approva, aderisce a queste mozioni, può anche aderire ed inserire un accenno a questo riguardo. Ricordo per esempio che nell'ottobre 1956, si svolgevano gli Stati generali dei Comuni d'Europa a Francoforte sul Meno, e in quella occasione venne approvata una risoluzione, votata da tutti quanti, ma particolarmente appoggiata anche dal Segretario generale della Associazione italiana, Umberto Serafini, che dice: « Il Consiglio dei Comuni d'Europa, constatato che una delle prime condizioni della federazione europea è il rispetto della personalità e delle caratteristiche proprie dei popoli europei, e particolarmente il rispetto del modo di vita delle minoranze linguistiche, etniche e religiose, e la difesa delle condizioni di vita di queste minoranze nelle loro regioni, domanda l'applicazione integrale di questi principi e la creazione di un Potere federale sopranazionale, che faccia rispettare questi principi, quali che siano gli atteggiamenti politici e la legislazione particolare degli stati nazionali ».

Mi riservo di portare anche — e sta per arrivare — il testo della risoluzione presa agli Stati generali di Venezia che contiene anche un accenno di questo genere, che forse è più adatto per l'inserimento in questa mozione. Comunque io ritengo che in questa sede, in cui il Consiglio regionale sta aderendo a questa Carta federalista, sia, non solo opportuno, ma sia anche del tutto pertinente che questo

Consiglio regionale includa anche un accenno particolare al fatto che il potenziamento delle autonomie locali, l'attuazione del principio di sussidiarietà può e deve anche costituire uno strumento valido per la difesa, la tutela delle minoranze linguistiche, che vivono compattamente su un determinato territorio.

E quindi mi riservo di proporre l'inserimento della risoluzione, sempre degli Stati generali dei Comuni d'Europa, quella adottata nel 1956 a Francoforte sul Meno, o di quell'altra adottata a Venezia nel 1954, se non sbaglio, per completarla con riferimento alla nostra situazione particolare.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): A nome del partito socialdemocratico, io dichiaro l'adesione, il voto favorevole a questa Carta federalista d'Europa, perché noi socialdemocratici, che siamo federalisti convinti, vediamo con favore qualsiasi tentativo che serva ad affratellare ed unire i popoli, sia dal punto di vista politico, che dal punto di vista economico.

Questa Carta, come è stato detto da vari settori, è permeata di buone intenzioni, ed è anche permeata da un profondo senso democratico, in quanto noi vediamo all'art. 3, che chiede un'equa rappresentanza delle nazioni in seno agli organismi comunitari, la soppressione del diritto di veto, e il ricorso al parere dei cittadini, ed inoltre c'è un profondo spirito sociale, perché all'art. 5 dice che le Nazioni europee dovranno elaborare una politica comune di aiuto ai sottosviluppati e garantire ovunque le libertà fondamentali della persona umana.

Quindi noi socialdemocratici, anche se siamo d'accordo che ci siano delle lacune e che qualche cosa potrebbe o dovrebbe essere perfezionato, diamo la nostra adesione a questa Carta federalista.

PRÉSIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Mi dispiace, perché mancano proprio i consiglieri ai quali desideravo rispondere.

Il cons. Canestrini ha fatto presente la sua astensione alla ratifica della Carta federalista dei Comuni e dei Poteri d'Europa, ed ha sottolineato come a Vienna ci fossero delle situazioni veramente contrastanti, di impostazioni rigorosamente democratiche con altre meno democratiche.

Ora io vorrei far osservare al cons. Canestrini che, se ha visto qualche spagnolo a Vienna, non era certo stato invitato, né faceva parte del Consiglio dei Comuni d'Europa e dei Poteri locali; la Spagna non fa parte del Consiglio dei Comuni d'Europa, per un semplice fatto: perché le elezioni in Spagna non avvengono col sistema democratico.

CANESTRINI (P.C.I.): C'era un elenco dei partecipanti, fra cui quelli della Spagna...

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io non le ho detto che non c'era la Spagna, le ho detto che la Spagna non era invitata ufficialmente, non faceva parte di alcuna delegazione ufficiale, era presente come osservatore, e non fa parte, né è stata mai ammessa a far parte del Consiglio dei Comuni d'Europa e dei Poteri locali, per il motivo che le ho detto.

Che poi mancassero i paesi socialisti, questo è comprensibile e logico. Infatti nei paesi socialisti le elezioni non avvengono, anche quelle comunali, col sistema del libero suffragio dei cittadini; ci sono altri tipi di elezioni, che non sono condivise dall'Europa unita.

Devo dirle peraltro che quando la città di Castigliole di Saluzzo voleva gemellarsi con la città di Cervera in Spagna, questa città, che non era aderente al Consiglio dei Comuni d'Europa, chiese comunque il parere al Consiglio dei Comuni d'Europa, e il parere fu nettamente negativo, anzi ricordo che in quella occasione si disse: sì, noi saremmo d'accordo che voi gemellaste con questa città, ad una sola condizione: che Sindaco ed Alcade partecipassero assieme ad una manifestazione antifranchista, il che non venne accolto e il gemellaggio non ci fu. E ricordo ancora che a Strasburgo, nel 1962, l'anno scorso, al Consiglio dei Poteri locali d'Europa, tutta l'Assemblea fece una fiera protesta contro le intromissioni del Governo francese, che aveva fatto discriminazioni nell'invio dei partecipanti della sezione francese del Consiglio d'Europa a questa Assemblea europea dei Poteri locali. Questo lo dico perché sembra a me che se c'è un organismo rappresentativo, strettamente democratico, e lo si può vedere anche dai principi contenuti nella Carta federalista, è proprio quello del Consiglio dei Comuni d'Europa, nella cui sede e nella cui espressione massima, cioè negli stati generali, è emersa quella Carta federalista, che dovrebbe essere approvata da ogni cittadino, che è amante di un regime strettamente democratico e di una forma di autonomia, per quanto possibile ampia.

La Carta federalista dei Comuni e dei Poteri locali d'Europa sintetizza la concezione europeista, in termini facili, perché i nostri amministratori, che già lo sentono questo eu-

ropeismo, come un sentimento diffuso del loro cuore, possano rendersene conto e vederlo come una direttrice di marcia, che possa guidare la loro attività.

Ecco perché questa Carta dei Poteri d'Europa è redatta in termini chiari e semplici.

È da dire anzitutto che noi ci ripromettiamo da una comunità soprannazionale, un nuovo vigore per le autonomie locali. Le autonomie locali, noi lo sappiamo, attuano un giusto e doveroso decentramento autarchico, istituzionale, ma non però su un piano di isolazionismo o di particolarismo. Per questo, le autonomie locali sono in grado di apprezzare meglio la necessità di una federazione delle nazioni europee, e ritengono di poter essere validi strumenti, per realizzare questa unità politica europea, passando oltre, con la espressione della volontà delle comunità che ad essa sono affidate, anche alle tergiversazioni dei Governi che stentano a rinunciare ad una parte della loro sovranità, perché evidentemente per arrivare ad un'Europa unita, non solo economicamente, ma anche politicamente, bisogna che ogni nazione rinunci ad una parte della sua sovranità.

Quindi questa ratifica è un atto di fede, di fiducia nell'avvenire delle nazioni europee, delle quali ci siamo resi conto, partecipando anche a Vienna a quel convegno. Del resto la stessa Costituzione, all'art. 11, afferma che l'Italia consente, a condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento, che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La ratifica della Carta europea, da parte di un ente intermedio così importante come la nostra regione, significa anche che noi vogliamo fare l'Europa unita, un fatto di coscienza individuale, cioè un fatto che impegna valori fondamentali, quali so-

no quelli della libertà, del progresso, della convivenza pacifica; valori che la unificazione europea vuol tutelare. La discussione che noi abbiamo fatto su questo tema fu riportata dalla Stampa alla pubblica opinione, e la pubblica opinione si rende conto della entità del problema, e con ciò si sente anche impegnata a sostenere in termini concreti ed in termini validi, i principi del federalismo.

La ratifica della Carta europeista costituisce quindi, in ultima analisi, un contributo modesto ma prezioso all'idea dell'Europa unita. La democrazia passa per l'Europa, non però per l'Europa degli Stati, per l'Europa delle patrie, come vorrebbe De Gaulle, delle intese bilaterali, del superbo isolazionismo o delle assurde politiche di difesa nucleare su base nazionale; ma per l'Europa delle comunità, dei Poteri locali, delle elezioni a suffragio universale e diretto, di un Parlamento che sia europeo, del controllo democratico e del disarmo. Un atteggiamento di attendismo, di astensionismo, di fatalismo che l'Europa si farà da sola, non conviene, ci sembra sterile. Il nostro è un atto concreto e positivo, che per noi costituisce un impegno morale, per le nostre popolazioni rappresenta una presa di coscienza su un tema così importante.

Il cons. Benedikter ha fatto presente che già in due Stati generali, sono stati approvati ordini del giorno che riguardano la tutela delle minoranze. Ora, io non so se sia il caso che proprio qui, dove il problema è più sentito che mai, dove il problema della tutela delle minoranze è in atto — non è un auspicio che viene fatto in un campo internazionale — noi possiamo inserire questa formula; è evidente che il principio della tutela delle minoranze esiste anche nella nostra Costituzione, e quindi basterebbe riferirsi alla Costituzione. Noi, più che emettere altri principi a questo riguardo, dobbiamo attuarlo con il nostro lavo-

ro e con la nostra attività legislativa ed amministrativa.

Vorrei solo far osservare al cons. Benedikter, che qui noi dobbiamo ratificare o no la Carta federalista che è stata approvata a Vienna. Il nostro compito è questo, non è di fare un'azione nostra. Noi sappiamo che a Vienna è stata approvata questa Carta federalista, che contiene questi sette punti e che l'hanno approvata tutte le nazioni che sono aderenti al Consiglio dei Comuni d'Europa. Noi possiamo approvarla o non approvarla; ma modificarla non possiamo, perché è questa la ratifica.

Questo è il mio punto di vista.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Dopo quanto ha detto l'Assessore Bertorelle e quanto hanno detto altri colleghi in questo interessante, se pur breve, dibattito, mi pare di aggiungere alle cose giuste e ben dette del collega Canestrini, qualche altra considerazione: anzitutto, bastano i sette punti che noi ci accingiamo, diciamo, ad approvare o meno, a ratificare, per definire, delineare una posizione della nostra Regione, in ordine ai temi ed ai problemi posti dagli Stati generali di Vienna? Non crediamo. Non bastano una serie di principi, di norme morali o cose di questo genere; occorre che la nostra Regione, insieme alla ratifica di un così importante documento, esprima anche alcuni intendimenti politici, proprio in ordine alle questioni discusse dagli Stati generali a Vienna. E giustamente è stata affermata, proprio dall'Assessore Bertorelle, nell'aprire questo dibattito, l'importanza che ha questa ratifica, nel senso che la nostra è la prima Regione che ratifica questa Carta, ed altrettanto giustamente ha sottolineato il collega Benedikter che la nostra Regione oltretutto non

è una regione come le altre. Noi replichiamo che, proprio in ordine a quanto ha detto poc'anzi il collega Bertorelle, dobbiamo anche esprimere, ed assumere una funzione dinamica negli organismi degli Stati generali.

Noi abbiamo più di un'impressione che questa funzione dinamica non sia ancora molto evidente, da parte dei rappresentanti della Regione negli Stati generali d'Europa. E per questo noi pensiamo che sarebbe giusto rivendicare, oltre ad una rappresentanza adeguata della Giunta regionale, che del resto esiste già, anche una rappresentanza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige negli organismi degli Stati generali e dei Poteri europei.

Noi attribuiamo molta importanza all'intervento dei Poteri locali nella gestione della politica, non soltanto del nostro Paese ma dell'Europa, nel senso che riteniamo che le questioni europee e mondiali non possono essere monopolio soltanto dei Governi nazionali e dei Parlamenti nazionali; così come si fanno sentire nei settori economici e sociali, fortemente, organismi economici e sindacali, è altrettanto importante che si facciano più sentire gli organismi locali, quali i Comuni, le Regioni, le Province, o gli Stati federali che esistono in Europa, per contribuire più adeguatamente alla formulazione, alla gestione delle cose politiche nel nostro continente, con gli inevitabili riflessi che queste posizioni possono assumere nell'ambito della politica mondiale.

Quindi il nostro intervento negli Stati generali europei deve essere meglio caratterizzato, a nostro parere, e su questo un giorno bisognerà pur arrivare ad una discussione, penso, in quanto i rappresentanti della Regione, che intervengono agli Stati generali o che partecipano alla vita degli organismi degli Stati generali, dovranno, non soltanto relazionare circa la loro attività, ma dovrà esserci un impegno di massima, per lo meno, della mag-

gioranza del Consiglio, nel senso di dare un preciso mandato, in ordine proprio agli impegni che devono essere assunti ed assolti in questi organismi.

A nostro parere, in questo momento, oltre che ratificare i sette punti che abbiamo all'ordine del giorno, bisogna realisticamente batterci e intraprendere adeguate iniziative, appunto per evitare che questa piccola Europa degli Stati e dei Poteri locali non diventi, coll'andare del tempo, sempre più un organismo isolato, avulso dai grandi problemi e dai grandi temi che travagliano il mondo e il nostro continente.

La prima direttrice è logico — e l'ha sottolineato in parte anche lo stesso Assessore Bertorelle — deve vedere il nostro impegno come Giunta e come Consiglio, perché questi non sono i cosiddetti impegni amministrativi che devono vedere soltanto l'organo esecutivo operante e l'Assemblea, diciamo, in un'altra posizione, seppure sotto diversi aspetti, in diversi ambiti di competenza, tuttavia dev'essere un impegno comune quello di lavorare in questi organismi contro il nazionalismo, contro il fascismo, che non è una chimera, ma è qualche cosa di praticamente esistente in una parte dell'Europa, contro il colonialismo, perché noi dimentichiamo che ci sono dei paesi che fanno parte degli Stati generali, che hanno delle colonie, seppure mascherate sotto certi aspetti: l'Inghilterra è un esempio a questo riguardo. Noi non possiamo non portare questa nostra iniziativa con gli organismi degli Stati generali, per la democrazia; quindi contro il nazionalismo, il fascismo e il colonialismo.

Secondo: noi dobbiamo, credo, farci portavoce della esigenza che gli organismi degli Stati generali dei Poteri europei lavorino per il superamento delle divisioni est-ovest, e sul piano pratico lavorino per organizzare, quanto prima, un incontro fra i Poteri locali del-

l'Europa occidentale e dell'Europa orientale. Sono cose che sembrano accademiche, astratte, eppure ci sono già delle esperienze in questo senso; pensate all'esperienza dell'Unione (?) parlamentare, che porta molte volte all'incontro fra i rappresentanti dei vari Parlamenti dell'Europa orientale e dell'Europa occidentale, di ogni paese del mondo; e pensiamo a quanto anche abbia giovato questo periodico incontro dei rappresentanti dei Parlamenti, alla causa della distensione che si è andata affermando nel corso di questi anni, contro la guerra fredda ed anche i pericoli stessi di guerra.

Una parte direttrice dovrebbe vedere il nostro impegno, particolarmente diretto verso la soluzione del problema di Berlino, del problema tedesco. Non possiamo declamare principi, norme morali, prescindendo da quella che è la reale situazione, particolarmente dell'Europa. Noi crediamo che più di tutti i Poteri locali, proprio le Province, i Comuni e le Regioni siano interessati affinché il problema di Berlino e il problema tedesco in Europa venga avviato ad una soddisfacente soluzione. Gli Stati generali possono dare un efficace contributo a questo riguardo.

Noi, rappresentanti della regione Trentino-Alto Adige, in questi organismi dobbiamo batterci, perché questo contributo diventi una realtà; tanto più che il problema di Berlino e il problema tedesco, l'abbiamo visto anche nel passato, ha i suoi riflessi, diretti e indiretti, proprio nella situazione austriaca e nella situazione dell'Alto Adige, dove vive una minoranza di lingua tedesca. E dalla misura in cui questi problemi verranno avviati ad una soluzione, anche da questa misura interverrà o meno un contributo alla distensione interna, alla migliore comprensione nei rapporti tra i gruppi etnici.

A nostro parere, quindi, su queste tre strade dovrebbe esprimersi ed esplicitarsi l'intervento e l'iniziativa della nostra Regione, negli organismi degli Stati generali. Cioè non basta sancire, ratificare principi; ci vuole anche un contributo attivo, una funzione dinamica dei nostri rappresentanti in questi organismi, perché questi organismi corrispondono agli auspici espressi anche qui, da più parti, nel senso che la piccola Europa deve diventare la grande Europa, tutta l'Europa, unita sotto certi ideali, sotto certi principi, che devono diventare patrimonio comune fra i paesi, fra i popoli, e così via.

E sia ben chiaro che noi, pur esprimendo la nostra astensione nel complesso della risoluzione prospettata al Consiglio, parte di questi principi li sottoscriviamo, li accettiamo, così come vengono formulati, esprimendo, come ha fatto giustamente il collega Canestrini poc'anzi, tutte le nostre critiche e le nostre riserve circa lo spirito animatore di una certa politica discriminatoria limitatrice dell'azione stessa, di questa piccola Europa dei Poteri locali. Ma sia ben chiaro che questi principi devono valere, sempre più, anche nel Trentino-Alto Adige. Abbiamo una minoranza linguistica, abbiamo dei gruppi etnici qui conviventi: molti di questi principi devono essere meglio assunti sul piano pratico, cioè della politica da realizzare meglio nel Trentino e nell'Alto Adige, in forma più adeguata alle esigenze dell'Alto Adige e della nostra regione.

Quindi, queste raccomandazioni, queste esigenze che noi esprimiamo, vorremmo che venissero realizzate insieme ad una ratifica di un documento, altrimenti è chiaro che questa ratifica è soltanto un atteggiamento accademico, più o meno di convenienza, che viene espresso dalla nostra Assemblea.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Rosa).

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? Nessuno.

Leggo la delibera:

IL CONSIGLIO REGIONALE

nella seduta del;

preso atto della Carta Federalista dei Comuni e dei Poteri Locali d'Europa, ad unanimità approvata dai VI Stati Generali dei Comuni e dei Poteri Locali d'Europa a Vienna in data 26 aprile 1962;

Udita la relazione della Giunta regionale sulle finalità ed il valore del predetto documento, in cui sono sintetizzati i principi fondamentali atti ad ispirare ed accelerare il processo di federazione delle Nazioni Europee con la creazione di istituzioni aventi compiti e poteri reali tali da garantire i diritti dell'uomo allo stesso tempo che i diritti essenziali di tutte le collettività locali;

ritenuta l'opportunità che sempre più numerosi e qualificati enti legislativi ed amministrativi diano la loro adesione alla predetta « Carta »;

a di voti legalmente espressi

d e l i b e r a

di esprimere la propria adesione alla Carta Federalista dei Comuni e dei Poteri Locali d'Europa, approvata a Vienna il 26 aprile 1962 dai VI Stati Generali dei Comuni e dei Poteri Locali d'Europa.

C'è una proposta di Benedikter e di altri del gruppo etnico tedesco, per aggiungere alla

delibera, che tutti hanno sotto mano, queste parole:

« e di esprimere altresì la propria adesione al seguente testo di mozione, deliberata nell'ottobre 1956 dagli Stati generali dei Comuni d'Europa a Francoforte sul Meno, concernente la tutela delle minoranze linguistiche ed etniche, del seguente tenore:

Constata che una delle prime condizioni della federazione europea è il rispetto della personalità e delle caratteristiche proprie dei popoli europei, e particolarmente il rispetto del modo di vita delle minoranze linguistiche, etniche e religiose, e la difesa delle condizioni di vita di queste minoranze nelle loro regioni ».

Chi prende la parola?

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sulla proposta, concepita in questo senso, la Giunta si dichiara d'accordo.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Devo esprimere la mia soddisfazione e quella del mio gruppo, che la Giunta abbia aderito a questa nostra proposta. Noi diamo il nostro voto favorevole alla delibera, precisamente anche per il fatto che noi vogliamo dimostrare con ciò di essere di quella idea alla quale ci siamo sempre riferiti nell'auspicata unità europea. Noi riteniamo che nell'Europa unificata si abbia più rispetto dei singoli popoli, per favorire sempre più il modo di comprendersi. Un'Europa unita sarà per noi di grande favore come superamento del nazionalismo; perciò noi non parliamo di Nazioni, ma di Europa. Pur tuttavia in questo sviluppo noi cerchiamo una certa

garanzia per le minoranze linguistiche e dobbiamo avere certe preoccupazioni, non tanto per delle soluzioni politiche, quanto per quelle economiche.

Abbiamo constatato che l'unificazione economica è più facile di quella politica ed abbiamo più volte osservato che per la tutela di una minoranza non basta la salvaguardia delle caratteristiche culturali, bensì anche quella delle possibilità economiche. Nel processo di unificazione europea noi vediamo anche la prospettiva di un superamento dei limiti posti dagli impegni internazionali, di cui all'art. 4 dello Statuto, ed è anche per questo che esprimiamo la nostra soddisfazione perché la Giunta regionale ha accolto la nostra proposta.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola?

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Volevo chiedere che questo emendamento venga posto in votazione separatamente, non unito alla mozione, e votare poi in blocco la mozione, perché noi questo emendamento lo approviamo; ci asterremo poi sul complesso della delibera.

PRESIDENTE: Era idea della Presidenza di fare in questo modo.

Nessun altro prende la parola?

Allora pongo in votazione l'emendamento presentato dal collega Benedikter e da altri della S.V.P., che va aggiunto alla mozione già in distribuzione.

Chi è d'accordo sull'emendamento è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione la mozione così emendata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvata a maggioranza con 5 astensioni.

La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Vorrei informare che sono stati ultimati i lavori di sistemazione della cabina per i traduttori, con l'installazione di un secondo microfono; anche per l'areazione dell'aula si è provveduto con la possibilità di immissione di aria fresca; per l'impianto di aria condizionata bisognerà attendere ancora qualche tempo. Intanto però l'impianto di traduzione è stato completato e, se i traduttori sono disponibili, il servizio può riprendere a funzionare.

PRESIDENTE: Passiamo al **punto 2) dell'Ordine del giorno**: Disegno di legge n. 61: « *Modifiche e integrazioni allo statuto del fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento* » (rinviato dal Governo). (*)

La parola alla Giunta.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): In data 9 novembre 1962, il Consiglio regionale approvava il disegno di legge di cui all'oggetto, che veniva pertanto trasmesso al Commissario del Governo.

Il disegno di legge in parola veniva però rinviato dal Governo con i seguenti rilievi:

— l'art. 10 delle proposte di modifica dello Statuto del Fondo concernente la integrazione del trattamento pensionistico e previdenziale a favore dei funzionari direttivi statali in servizio presso le Camere, contrasta col principio secondo cui al trattamento del personale statale si provvede soltanto con legge dello Stato che ha valore indistintamente nei confronti di tutto il personale appartenente all'Amministrazione statale;

(*) Vedi Appendice a pag. 41

— onde evitare incertezze in sede di applicazione della Statuto, è necessario modificare l'ultimo comma dell'art. 16 dello Statuto stesso che si richiama all'art. 13 modificato dall'art. 5 dello schema nel quale la voce relativa alle aliquote contributive non figura più sotto la lettera f) bensì sotto la lettera h);

La competente Commissione legislativa, accogliendo le proposte della Giunta regionale, ha ritenuto di aderire ai motivi di rinvio comunicati dal Governo sopprimendo pertanto l'art. 10 dell'allegato al disegno di legge e aggiungendo, nell'allegato stesso, un nuovo art. 5 bis del seguente tenore:

« L'ultimo comma dell'art. 16 dello Statuto del Fondo è sostituito dal seguente; le eventuali modifiche delle aliquote contributive di cui alla lettera h) dell'art. 13 sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale sentite le Giunte camerale ».

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità nella seduta del 12 febbraio 1963 ha ripreso in esame questo disegno di legge in relazione ai motivi di rinvio comunicati dal Governo.

All'unanimità la Commissione ha accettato le proposte della Giunta Regionale, (*) secondo le quali viene soppresso l'art. 10 dell'allegato al disegno di legge e viene aggiunto, nell'allegato stesso, un nuovo articolo 5 bis:

« L'ultimo comma dell'art. 16 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente: "le eventuali modifiche delle aliquote contributive di cui alla lettera h) dell'art. 13 sono sotto-

(*) Vedi Appendice a pag. 42

poste all'approvazione della Giunta Regionale sentite le Giunte camerali" ».

Il disegno di legge viene trasmesso al Consiglio regionale per una sollecita approvazione.

PRESIDENTE: Mi pare che possiamo dare per letto quanto già è stato approvato dal Consiglio, e passare alla discussione della soppressione dell'art. 10 e delle modifiche dell'art. 16 dello Statuto, come è stato proposto dalla Giunta regionale ed approvato dalla Commissione legislativa competente.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Quando in questo Consiglio sono venute in nuova discussione le leggi respinte dal Governo, si sono seguite procedure diverse: a volte si è discusso e votato soltanto l'articolo o gli articoli che erano stati oggetto di rilievo, altre volte invece, si è rivotata tutta la legge. Non più tardi di tre, quattro mesi fa, in occasione della riapprovazione del disegno di legge sull'ordinamento dei Comuni, sia pure adottando una particolare procedura, onde snellire i lavori, leggendo e discutendo cioè soltanto quegli articoli sui quali erano state presentate proposte di emendamenti, tutti gli articoli sono stati riapprovati; e mi pare che questa sia la procedura corretta, maggiormente corrispondente anche al testo statutario. Questo per dire che la mia richiesta, di discutere articolo per articolo ed approvare così, non risponde a precedenti procedurali, in quanto, come abbiamo visto, tali precedenti ci sono nell'uno e nell'altro senso. Mia opinione è che bisogna procedere, sia pure rapidamente, alla riapprovazione ex novo di tutti gli articoli della legge. Forse, ridiscutendo questo provvedimento, potremo anche riprendere la trattazione di un tema che fu

già prospettato in occasione del primo esame, che fu discusso lungamente, ma lasciato, praticamente, insoluto ed indeciso. Tutti certamente ricordano la discussione sull'aumento deciso dalla attuale legge, rispetto alla precedente, sui limiti per il raggiungimento del diritto al trattamento di quiescenza; precedentemente questo diritto insorgeva dopo dieci anni di servizio ed ora ne sono richiesti 15, oppure — non ricordo bene — si è passati da 15 a 20 anni. Ora, per modificare questa norma, c'è anche un motivo di natura giuridica. Laddove, infatti, un negozio giuridico formale è intervenuto a statuire dei diritti, mi pare impossibile che si possa tornare indietro, togliendo quei diritti: se delle innovazioni sono concepibili in materie, esse devono aver vigore pro futuro, ma non possono riflettersi su posizioni già consolidate. Sarebbe come se lo Stato dicesse improvvisamente a me che non bastano più diciannove anni, sei mesi ed un giorno per acquisire il diritto alla pensione, ma ce ne vogliono, poniamo, trenta, oppure che sancisse che il limite massimo per l'insegnamento non è più a 65 anni, ma spostato ad ottanta. Mi pare che questa disposizione sia sfuggita al controllo del Governo, che certamente non la avrebbe approvata; comunque essa darà sicuramente luogo a contestazioni da parte degli interessati, di quelli, cioè, che già hanno versato le quote a quelle condizioni, come contropartita cioè di quei diritti che oggi vengono improvvisamente modificati in peggio. Mi pare inevitabile, giusto ed equo inserire nel provvedimento un articolo aggiuntivo col quale si precisi che le norme che stiamo approvando modificano quelle preesistenti, solo nei confronti dei nuovi assunti: servirebbe a rimuovere diffidenze degli interessati e difficoltà per lo stesso fondo pensioni, il quale, non vi è dubbio, se dovrà presentarsi, citato, davanti all'autorità giudiziaria, per avere appli-

cato queste norme, sarà soccombente. Io non posso presentare un emendamento, ma questo prospetto, e raccomando all'attenzione della Giunta regionale, pregandola di prestare la dovuta attenzione al problema.

(Riassume la Presidenza il Presidente Pupp).

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Nessuno. Allora dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvata all'unanimità.

Come è noto, vi è la proposta della soppressione di un articolo dello Statuto in discussione e della aggiunta di un altro articolo.

Votiamo quindi gli articoli dell'allegato A, statuto, della legge enunciata.

Art. 1

L'art. 4 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede a favore del personale di ruolo alle seguenti prestazioni:

a) pensione agli impiegati cessati dal servizio:

1) - dopo 15 anni di effettivo servizio prestato nell'amministrazione camerale, purché abbiano raggiunto l'età di 55 anni;

2) - oppure dopo 20 anni di effettivo servizio camerale qualunque sia la loro età.

b) pensione nei casi di dispensa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, dopo 15 anni di effettivo servizio, senza limite di età.

c) pensione di reversibilità ai superstiti del pensionato o pensione indiretta ai superstiti aventi diritto del dipendente con almeno 10 anni di effettivo servizio. In tal caso la mi-

sura della pensione sarà proporzionata al servizio secondo i coefficienti previsti dall'art. 5 dello statuto del Fondo.

d) corresponsione di una indennità « una tantum » qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta.

e) corresponsione di una indennità di anzianità o di licenziamento.

Il predetto trattamento di pensione e di previdenza sostituisce il trattamento di quiescenza degli impiegati e dei salariati in atto con il sistema sia dell'assicurazione sulla vita che della Cassa di previdenza.

Per effettivo servizio s'intende quello prestato nei ruoli camerale.

I periodi di servizio prestati senza soluzione di continuità, anteriormente alla immissione in ruolo, come avventiziato presso le Camere, sono riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato.

Il regolamento di esecuzione dello statuto determinerà le modalità ed i limiti per il riconoscimento dei predetti periodi di servizio. I relativi contributi previsti dall'art. 16 del presente statuto sono a totale carico delle Camere ».

Metto in votazione l'art. 1: approvato all'unanimità.

Art. 2

Il primo comma dell'art. 5 dello statuto del Fondo è sostituito dai seguenti:

« La misura della pensione mensile da corrispondere per tredici mensilità agli impiegati dopo quindici anni di effettivo servizio è pari al 50,06 per cento di un tredicesimo della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio; detta

percentuale è aumentata del 2,27 per cento per ogni ulteriore anno di servizio, fino a raggiungere la misura del 100 per cento al compimento del 37° anno di servizio utile a pensione.

Nel caso di pensionamento disposto per motivi di infermità il calcolo della pensione da corrispondere verrà effettuato tenendo per base la retribuzione che sarebbe spettata all'impiegato, qualora fosse stato in servizio negli ultimi dodici mesi ».

Metto in votazione l'art. 2: approvato all'unanimità.

Art. 3

L'art. 7 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« L'indennità di anzianità o di licenziamento è corrisposta nella misura pari a un dodicesimo della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio e per ogni anno di servizio prestato.

L'indennità « una tantum » è corrisposta nella misura pari a un dodicesimo della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio e per ogni anno di servizio utile.

Ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per la misura dell'indennità sopraddetta, vale quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 5 ».

Metto in votazione l'art. 3: approvato all'unanimità.

Art. 4

L'art. 11 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri ed è nominato con

decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, di concerto con l'Assessore al quale è affidata la vigilanza sulle Camere di commercio:

a) da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da un rappresentante per ciascuna delle due giunte camerali, designato dalla rispettiva giunta e scelto fra i suoi membri;

c) da quattro rappresentanti del personale dipendente di ciascuna Camera, eletti dal personale di ruolo;

d) dai ragionieri capi delle Camere;

e) da due pensionati eletti dai titolari di pensione diretta, uno per ciascuna Camera.

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del presidente e del vicepresidente. Il vicepresidente è scelto fra i rappresentanti della provincia diversa da quella del Presidente. Il consiglio dura in carica quattro anni. In caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Funge da segretario un funzionario camerale.

La composizione del consiglio d'amministrazione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al Fondo ».

Metto in votazione l'art. 4: approvato all'unanimità.

Art. 5

L'art. 13 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo;

b) sui bilanci preventivi e consuntivi;

c) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;

d) sulla costituzione delle riserve e degli accantonamenti, nonché sull'impiego degli stessi e dei capitali disponibili;

e) sull'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché l'eventuale trasformazione dei beni predetti;

f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;

g) sui compensi e gettoni di presenza ai presidenti e ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

h) sulle proposte di modifica delle aliquote contributive, sentite le giunte camerali;

i) sulle domande per la concessione delle prestazioni di pensione e di previdenza, nonché di piccoli prestiti;

l) sulle modifiche al regolamento di esecuzione del presente statuto;

m) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento di esecuzione.

Le deliberazioni di cui ai punti b), d), e), g), h), l), diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale ».

Metto in votazione l'art. 5: approvato all'unanimità.

Art. 5 bis, aggiuntivo, proposto dalla Giunta e dalla Commissione.

L'ultimo comma dell'art. 16 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente: « le eventuali modifiche delle aliquote contributive di cui alla lettera b) dell'art. 13, sono sottoposte

all'approvazione della Giunta regionale, sentite le Giunte camerali ».

Metto in votazione l'art. 5 bis: approvato all'unanimità.

Art. 6

È soppressa la disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 18 dello statuto del Fondo.

Metto in votazione l'art. 6: approvato all'unanimità.

Art. 7

È aggiunto il seguente art. 18 bis:

« Il Fondo provvede, a favore del personale di ruolo delle Camere, alla concessione:

a) di prestiti a breve scadenza, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 10 gennaio 1952, n. 38, in quanto applicabili;

b) di prestiti quinquennali o decennali, con l'osservanza della legge 25 novembre 1957, n. 1139, in quanto applicabile e secondo le norme che saranno determinate dal regolamento di esecuzione dello statuto, al tasso di interesse legale, oltre ad una quota dello 0,50 per cento per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi.

Il Fondo farà fronte alla predetta attività con le entrate derivanti dai contributi versati per la gestione della quiescenza, di cui al punto b) dell'art. 16 ».

Metto in votazione l'art. 7: approvato all'unanimità.

Art. 8

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni allo statuto, il consiglio di

amministrazione delibererà la revisione del regolamento di esecuzione e le norme integrative per la concessione dei prestiti indicati nell'art. 18 bis, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ».

Metto in votazione l'art. 8: approvato all'unanimità.

NORME TRANSITORIE

Art. 9

Al personale in servizio presso le Camere all'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni allo statuto, i periodi di servizio prestati, anteriormente alla immissione in ruolo, presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza o tutela sulle Camere, sono riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato.

Metto in votazione l'art. 9: approvato all'unanimità.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Vedo che la Giunta regionale ha lasciato cadere la mia proposta, forse perchè l'urgenza della approvazione del provvedimento è tale da non consentire neanche ad essa tempo sufficiente per una proposta che segni il superamento delle difficoltà che ho prospettato. Mi pare che fra gli artt. 8 e 9 potrebbe essere inserito un altro articolo di natura generica, in cui si dica che le modifiche allo Statuto del fondo non toccano i vecchi iscritti, ma riguardano soltanto quelli nuovi. Non posso, da solo, presentare un emendamento. Se la Giunta ritiene giustificata la mia proposta, l'emendamento lo presenti lei, altrimenti pazienza.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): La Giunta regionale non ritiene necessaria questa modifica: la Giunta conferma la sua approvazione per le proposte della Commissione legislativa affari generali.

PRESIDENTE: Abbiamo votato l'art. 9.

Art. 10

Ai funzionari direttivi in servizio presso le segreterie generali delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e Bolzano, non iscritti al Fondo di diritto, è data facoltà di iscriversi al Fondo stesso. Tali funzionari acquisteranno il diritto a pensione integrativa dopo cinque anni di servizio effettivo.

In questo caso le prestazioni di cui al precedente art. 4, sono integrative delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, liquidate ai funzionari interessati dall'Amministrazione dalla quale dipendono, sino a raggiungere complessivamente i trattamenti previsti dagli articoli 5 e 7 per il personale camerale di eguale carriera e di pari grado.

Metto in votazione l'art. 10: approvato all'unanimità.

Passiamo alla legge di approvazione dello statuto del Fondo. La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? Nessuno. Allora la discussione generale è chiusa.

Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: approvato.

Art. 1

Sono approvate le modifiche e le integrazioni allo statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Bolzano e di Trento, approvato con legge re-

gionale 1 maggio 1960, n. 9, secondo il testo allegato alla presente legge.

Nessuno chiede la parola? Metto in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 2

Il termine per opzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 1 maggio 1960, n. 9, è riaperto per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Nessuno chiede la parola? Metto in votazione l'art. 2: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

Ora faremo una breve sospensione di cinque minuti, poi riprenderemo a lavorare fino alle 13.30. A quell'ora si riuniranno i capigruppo del Consiglio regionale, per deliberare sull'ordine dei lavori.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 35 - 31 sì, 1 no, 2 schede bianche, 1 scheda nulla. (*)

I lavori sono sospesi.

(Ore 12,05).

Ore 12,30

PRESIDENTE: Punto 3 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 71: « *Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento*

di ospedali civili nella Regione » (rinviato dal Governo). (*)

La parola alla Giunta.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): In data 13 luglio 1962, la Giunta regionale presentò in Consiglio regionale il disegno di legge n. 71 « *Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili nella regione* », in virtù del quale veniva portato da L. 250 milioni a L. 500 milioni lo stanziamento previsto dall'art. 2 della l.r. 11.6.1959, n. 7 (concessione di contributo sui mutui contratti dagli ospedali).

Successivamente il Consiglio regionale approvò detto disegno di legge, che peraltro fu rinviato dal Governo in quanto la copertura dell'onere previsto dalla legge stessa non era sufficientemente assicurata.

Al fine di superare il motivo del rinvio, la Giunta regionale ha proposto un nuovo testo della legge in questione, testo che differisce dal precedente in quanto fa decorrere le annualità del nuovo stanziamento anziché dal 1964, dal corrente esercizio finanziario.

Si ritiene in tal modo che la presente legge, una volta ottenuta l'approvazione dei sigg. consiglieri regionali, potrà essere definitivamente perfezionata ed entrare al più presto in vigore.

PRESIDENTE: Si dia lettura della relazione della Commissione legislativa.

GABRIELLI (D.C.): (dà lettura della relazione predisposta dal relatore dott. Benedikter).

La Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità, nella seduta del 12 febbraio 1963 ha ripreso in

(*) Vedi Appendice a pag. 43

(*) Vedi Appendice a pag. 48

esame questo disegno di legge in relazione ai motivi di rinvio comunicati dal Governo.

All'unanimità la Commissione ha accettato le proposte della Giunta regionale, e presenta in sostituzione dell'articolo unico del disegno di legge, il seguente testo:

« Autorizzazione di un ulteriore limite d'impegno per la concessione di contributi a sensi dell'art. 2 della Legge regionale 11 giugno 1959, n. 7 »

Art. 1

Per la concessione di contributi in conto interessi, a sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, è autorizzato, nell'esercizio 1963, l'ulteriore limite di impegno di lire 25 milioni.

Gli stanziamenti occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963 al 1972.

Alla copertura della spesa di lire 25 milioni a carico dell'esercizio 1963 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 183 dello stato di previsione medesimo.

Art. 2

Gli stanziamenti disposti con la lettera a) del 2° comma dell'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, per gli esercizi dal 1963 al 1966 sono modificati come appresso:

— esercizio 1963	Lire 305 milioni;
— esercizio 1964 e 1965	Lire 330 milioni;
— esercizio 1966	Lire 300 milioni;
— esercizio 1967	Lire 270 milioni.

Il disegno di legge viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa finanze.

LUTTERI (D.C.): La Commissione finanze ha espresso all'unanimità parere favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Chi prende la parola? Nessuno. La discussione generale è chiusa.

Votiamo il passaggio alla discussione articolata: approvato.

Art. 1

Per la concessione di contributi in conto interessi, a sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, è autorizzato, nell'esercizio 1963, l'ulteriore limite di impegno di lire 25 milioni.

Gli stanziamenti occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963 al 1972.

Alla copertura della spesa di lire 25 milioni a carico dell'esercizio 1963 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 183 dello stato di previsione medesimo.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Soltanto per rivolgere una domanda all'Assessore competente; mesi fa approvammo un'altra legge analoga, che prevedeva l'intervento della Regione a favore della costruzione del nuovo ospedale civile di Bressanone; nell'art. 1 di questa legge

era precisato che si interveniva anche a favore dell'ospedale di Merano. Ora, in questo frattempo sappiamo che è stata svolta una vasta azione, che è in via di conclusione, per la costituzione di un consorzio al fine di realizzare a Merano un nuovo ospedale. La Giunta regionale, vorrei chiedere, pensa o meno di prospettare al Consiglio anche questo problema, indicandoci i limiti del suo intervento a favore del nuovo ospedale di Merano e proponendo, ritengo, un rifinanziamento della legge, dato che, per le nuove esigenze, i mezzi a disposizione non saranno sufficienti?

PRESIDENTE: La parola all'assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): La Giunta regionale non ha ancora esaminato il problema; si riserva di farlo e di sottoporre eventuali proposte nel corso della discussione del bilancio.

PRESIDENTE: Nessuno più chiede la parola? Pongo in votazione l'art. 1: approvato all'unanimità.

Art. 2

Gli stanziamenti disposti con la lettera a) del 2° comma dell'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, per gli esercizi dal 1963 al 1966 sono modificati come appresso:

- esercizio 1963 Lire 305 milioni;
- esercizio 1964 e 1965 Lire 330 milioni;
- esercizio 1966 Lire 300 milioni;
- esercizio 1967 Lire 270 milioni.

Metto in votazione l'art. 2: approvato all'unanimità;

Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione: votanti 26 - 25 sì, 1 no.

La legge è approvata. (*)

Per deliberare circa i due punti dell'Ordine del giorno, che riguardano Varna, occorre la maggioranza dei due terzi, dei voti assegnati al Consiglio; dovrebbero quindi essere presenti almeno trentasei consiglieri.

Non ci sono, quindi propongo di sospendere la discussione dei punti 4 e 5 dell'Ordine del giorno, che riprenderemo domattina.

Metto ai voti la proposta: è approvata.

Punto 6 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 82 « *Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza malattia ai pensionati iscritti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano* » (rinviato dal Governo) (*)

La parola alla Giunta.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): In data 8 agosto 1962 la Giunta regionale approvava il disegno di legge di cui all'oggetto, che veniva successivamente approvato dal Consiglio regionale.

Il disegno di legge in parola veniva però rinviato dal Governo con i seguenti rilievi:

— incostituzionalità degli articoli 3, 4 e 10 sotto il profilo della incompetenza della Regione a dettare disposizioni obbligatorie nei confronti dell'I.N.P.S., che è istituto parastatale retto da legge dello Stato;

— l'art. 3, che prevede la devoluzione a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano delle somme riscosse nella Regione dall'INPS in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1961, n.

(*) Vedi Appendice a pag. 49

(*) Vedi Appendice a pag. 50

1443, è in contrasto con le finalità di queste ultime disposizioni nonché con il principio informatore del successivo art. 3, secondo cui la ripartizione degli oneri concernenti l'assistenza di malattia ai pensionati è da effettuarsi su base nazionale ed in relazione alle spese sostenute da ciascun ente assistenziale;

— illegittimità dell'art. 5, che modifica i criteri stabiliti dalla legge n. 1443 per fronteggiare l'onere derivante dalla legge stessa per il solo ambito regionale, illegittimità conseguente a quella dell'art. 3;

— illegittimità dell'art. 6 in forza del quale la Regione modifica il sistema previsto dall'art. 5 della legge n. 1443 per il finanziamento delle prestazioni assistenziali ai pensionati a decorrere dal 1° gennaio 1964;

— infine che la facoltà attribuita dal medesimo art. 6 al Presidente della Giunta Regionale di determinare l'aliquota addizionale prevista da tale articolo senza indicazione dei criteri e dei limiti dell'esercizio del relativo potere discrezionale, contrasta con l'art. 23 della Costituzione secondo cui le prestazioni personali e patrimoniali debbono essere imposte con legge e questa, secondo la giurisprudenza costituzionale, deve contenere garanzie e limiti sufficienti a delimitare la potestà dell'ente impositore.

La competente Commissione legislativa, accogliendo le proposte della Giunta Regionale, ha ritenuto di confermare l'approvazione dello schema di legge e di aderire pertanto alle osservazioni del Governo limitatamente all'ultimo rilievo, riguardante l'art. 6, e quindi di sostituire l'ultimo comma dell'articolo in parola con il seguente:

« La misura della predetta aliquota addizionale sarà determinata dalle leggi della Regione ».

PRESIDENTE: Si dia lettura della relazione della Commissione legislativa.

GABRIELLI (D.C.): (dà lettura della relazione predisposta dal relatore dott. Benedikter).

La commissione legislativa affari generali, attività sociali, igiene e sanità, nella seduta del 20 febbraio 1963, ha ripreso in esame questo disegno di legge, rinviato dal Governo in data 20 dicembre 1962.

In merito la Commissione ha ascoltato la relazione dell'Assessore regionale competente, il quale ha fatto rilevare che le osservazioni del Governo sono da ritenersi inaccettabili, perchè gli articoli censurati non sono che lo strumento necessario per l'attuazione di quanto è prescritto negli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Si fa notare al proposito che sui due primi articoli il Governo non ha sollevato obiezioni di sorta.

È stato rilevato che, a sensi dell'art. 38 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 contenente norme di attuazione dello Statuto regionale, le Casse provinciali di malattia, nell'ambito della regione Trentino Alto Adige, sostituiscono, a tutti gli effetti, l'I.N.A.M. e fruiscono della potestà e delle agevolazioni ad esso riconosciute e pertanto, essendo stata affidata in sede nazionale al predetto istituto l'assistenza di malattia ai pensionati, è logica conseguenza che nella regione tale servizio venga svolto, con le stesse agevolazioni, dalle Casse provinciali di malattia.

Solo l'osservazione relativa all'ultimo comma dell'art. 6 è stata ritenuta fondata dalla Commissione, la quale ha accettato la proposta dell'Assessore di sostituire detto comma con il seguente: « La misura della predetta aliquota percentuale è determinata con legge regionale ».

A conclusione dell'esame la Commissione ha riapprovato all'unanimità il testo con la sola modifica sopra citata e lo trasmette al Consiglio regionale per una sollecita approvazione.

PRESIDENTE:

Art. 1

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono, nella propria circoscrizione territoriale, all'esercizio dell'assistenza obbligatoria per le malattie ai pensionati, di cui al successivo art. 2 ed ai loro familiari.

Metto in votazione l'art. 1: approvato all'unanimità.

Art. 2

Hanno diritto all'assistenza di malattia i titolari di pensione di invalidità, di vecchiaia ed i superstiti. Se la predetta assistenza spetta per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia, è in facoltà del titolare di pensione di optare per il trattamento più favorevole.

Metto in votazione l'art. 2: approvato all'unanimità.

Art. 3

Per la copertura degli oneri dell'assistenza di malattia alle persone di cui all'art. 2 della presente legge, relativi al periodo dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1963, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano le somme riscosse nella regione Trentino Alto Adige per il Fondo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattie ai pensionati, in virtù

dell'applicazione del contributo dell'1,50 per cento delle retribuzioni previste dal D.P.R. 2 febbraio 1960, n. 54 e del contributo aggiuntivo dell'1,30 per cento previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, altresì, a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano le somme riscosse nella regione Trentino-Alto Adige per effetto dell'applicazione dell'addizionale al contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961, previsto all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.

Metto in votazione l'art. 3: approvato all'unanimità.

Art. 4

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, inoltre, tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, a titolo di anticipazione — senza oneri di interessi — la somma di lire 500 milioni, che sarà recuperata mediante trattenute, operate dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale, sui proventi di spettanza delle predette Casse mutue provinciali di malattia, realizzati mediante l'applicazione dell'addizionale dello 0,20 per cento di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

Metto in votazione l'art. 4: approvato all'unanimità.

Art. 5

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano sono tenute a fronteggiare

l'onere loro derivante dalla presente legge per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1963.

Nel caso che le normali entrate o le disponibilità di bilancio di pertinenza della gestione concernente l'assistenza di malattia dei pensionati non consentano alle Casse stesse di fronteggiare l'onere loro derivante per l'erogazione delle prestazioni relative alla predetta assistenza, si provvederà ad incrementare le entrate delle precitate Casse, adeguando la misura dei contributi all'onere dell'assistenza medesima.

Metto in votazione l'art. 5: approvato all'unanimità.

Art. 6

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'onere dell'assistenza di malattia dei pensionati è posto a carico della gestione dell'assicurazione di malattia dei lavoratori in attività di servizio, affidata alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

Per porre la gestione anzidetta in condizioni di fronteggiare tale onere, si provvede mediante l'applicazione di una aliquota addizionale alla misura dei contributi dell'assicurazione di malattia di cui all'art. 17 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25.

La misura della predetta aliquota percentuale è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, entro il 31 dicembre 1963, su proposta dell'Assessore alla previdenza sociale, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia dei pensionati, sentito il Comitato di collegamento previsto dall'art. 24 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25.

C'è una proposta della Commissione di sostituire l'ultimo comma, con il seguente:

« la misura della predetta aliquota percentuale è determinata con legge regionale ».

Chi chiede la parola su questa proposta? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento: approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 6: approvato all'unanimità.

Art. 7

L'assistenza di malattia alla quale hanno diritto i pensionati di invalidità, di vecchiaia ed i superstiti, comprende le seguenti prestazioni:

- a) *l'assistenza medico-chirurgica generica, ambulatoriale e domiciliare;*
- b) *l'assistenza medica specialistica;*
- c) *l'assistenza ostetrica e pediatrica;*
- d) *l'assistenza farmaceutica;*
- e) *l'assistenza ospedaliera;*
- f) *l'assistenza sanitaria integrativa.*

Le prestazioni predette sono erogate ai pensionati, che prima del pensionamento risultavano assicurati presso le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, nella misura e con le norme in vigore per gli assicurati dell'industria.

Tali prestazioni spettano, comunque, senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1956 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Già nella precedente discussione ho fatto notare che il secondo comma di questo articolo 7 non mi va. Nella legge nazionale che assegna all'INAM la assistenza dei pensionati, non c'è alcuna limitazione; basta che essi siano in possesso del li-

libretto di pensione della previdenza sociale. Così un pensionato che fosse stato assicurato, ai fini mutualistici, presso le Casse di Malattia di Trento e Bolzano e si trasferisse, dopo il pensionamento, in altre province, gode automaticamente della assistenza. Ciò, mi pare, dovrebbe avvenire in reciprocità anche per quegli assicurati dell'INAM che, dopo il pensionamento, venissero a risiedere a Bolzano. Se fosse possibile introdurre un emendamento, nel quale precisare che il possesso del libretto di pensione dell'INPS è sufficiente titolo all'assistenza, penso che la cosa sarebbe più semplice e giusta per tutti.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): In sede di Commissione il problema è stato esaminato. La Giunta non ritiene di apportare ulteriori emendamenti a questo articolo.

PRESIDENTE: Nessuno più chiede la parola? Metto in votazione l'art. 7: approvato a maggioranza con due astenuti.

Art. 8

Hanno diritto alle prestazioni sanitarie dell'assistenza di malattia dei pensionati, i seguenti familiari conviventi a carico del titolare della pensione:

a) *la moglie, purché non separata legalmente per sua colpa;*

b) *il marito permanentemente inabile al lavoro;*

c) *i figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati e i figli nati da precedente matrimonio*

del coniuge, di età minore degli anni 18 o anche di età superiore se inabili al lavoro;

d) *i fratelli e le sorelle entro i limiti e alle condizioni previste per i figli;*

e) *i genitori, purché abbiano superato 60 anni di età per il padre ed i 55 anni di età per la madre, e senza limiti di età permanentemente inabili al lavoro.*

La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Anche l'art. 8 ha bisogno di essere emendato. Esso è restrittivo in confronto all'art. 24 della stessa legge regionale delle Casse mutue di Malattia; esclude soggetti che qui hanno diritto all'assistenza. Ricordo anche che l'art. 24 della nostra legge regionale è stato richiamato da noi in altri due recenti provvedimenti assistenziali, quello per l'assistenza sanitaria ai contadini ed alle casalinghe. Perché si vogliono statuire delle differenze con questa legge?

Io proporrei un emendamento, se l'Assessore è d'accordo.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): La Giunta accoglie le considerazioni e la proposta di emendamento del cons. Nicolodi.

PRESIDENTE: Mi viene sottoposto un emendamento sostitutivo dell'art. 8, a firma Nicolodi, Raffaelli e Fronza, del seguente tenore:

« Hanno diritto alle prestazioni sanitarie dell'assistenza di malattia dei pensionati, i familiari conviventi ed a carico del titolare della pensione, di cui all'art. 24 della legge regio-

nale 20.8.1954 n. 25, modificato dalla L.R. 27 agosto 1956 n. 11 ».

La Giunta è d'accordo.

È posto in votazione il nuovo art. 8: approvato all'unanimità.

Art. 9

L'assistenza di malattia ai pensionati e loro familiari non può comunque essere inferiore — per quanto riguarda i soggetti assistibili, la entità delle singole prestazioni, i limiti e la durata, per la corresponsione delle prestazioni stesse — a quella prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Metto in votazione l'art. 9: approvato all'unanimità.

Art. 10

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano stipuleranno con l'Istituto nazionale della previdenza sociale apposite convenzioni intese a disciplinare i rispettivi rapporti riguardanti la erogazione dell'assistenza di malattia dei pensionati e loro familiari effettuata dalle Casse stesse per il periodo dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1963.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Metto in votazione l'art. 10: approvato all'unanimità.

Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 33 - 32 sì, 1 scheda bianca.

La legge è approvata. (*)

(*) Vedi Appendice a pag. 51

Passiamo al punto **7 dell'Ordine del giorno**: Disegno di legge n. 109: « *Disposizioni transitorie per il personale provvisorio comunque assunto presso i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano* ».

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI: (P.C.I.): Signor Presidente, io mi sono interessato di questo problema, e su questa materia avevo inviato una lettera circolare a tutti i colleghi, che certamente la avranno ricevuta, con le mie osservazioni. Stamattina il signor Assessore mi ha cortesemente chiarito alcuni punti; ed ha inviato ai colleghi consiglieri una, diremo così, controrelazione, nella quale sono contenute delle precisazioni in linea di fatto ed in linea di diritto. Se la controcircolare contenesse soltanto delle considerazioni di fatto, i fatti sono quelli che sono e non avrei bisogno di altro; ma sono in gioco anche considerazioni di diritto, è richiamata una circolare ministeriale, ed io ho bisogno di leggermi tutto questo e di considerarlo molto attentamente. Spero per domani, di avere compiuto questo compito. Tuttavia, intanto — ed anche il signor Assessore, vedo, consente — pregherei di sospendere la discussione del tema, rinviandola a domani, per darci il tempo necessario ad un più ponderato esame.

PRESIDENTE: La Giunta accetta, quindi rinvio la discussione di questo punto dell'Ordine del giorno, a domattina.

Pure a domattina rimettiamo la discussione del **punto 8 dell'Ordine del giorno**:

« *Mozione dei consiglieri regionali Nardin, Nicolodi, Canestrini e Raffaelli, concernente la possibilità di istituzione di uno stabilimento dieto-fisioterapico a Bressanone* ».

Passiamo al **punto 9 dell'Ordine del giorno**: « *Interrogazioni e interpellanze* ».

Interrogazione del cons. Canestrini, di data 2 ottobre 1962:

Il sottoscritto avv. Sandro Canestrini, consigliere regionale, chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali sono i criteri con i quali viene usato il parco automobilistico della Regione e in particolare per conoscere se vi è un regolamento che disciplini l'uso delle automobili da parte di Assessori o Funzionari, in modo che sia ben precisato che le stesse debbono servire esclusivamente ai fini del servizio, e non per ragioni private o familiari; se Regolamento non vi fosse, per conoscere se è intenzione della Giunta di procedere alla stesura dello stesso.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): In riferimento alla Sua interrogazione 2 ottobre 1962, n. 1134 Cons. Reg., Le comunico che i criteri per l'utilizzo delle vetture del parco automobilistico regionale sono contenuti in un apposito regolamento approvato — previa deliberazione della Giunta — e sue modificazioni con D.P.G.R. 17 febbraio 1955 n. 12 e 8 giugno 1960 n. 36 e 20 giugno 1962 n. 6.

Per di Lei cognizione, si allega una copia del regolamento di che trattasi.

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Canestrini, di data 4 ottobre 1962:

Il sottoscritto avv. Sandro Canestrini, Consigliere regionale, chiede di interrogare l'Assessore all'industria per conoscere se, al X° Congresso della Meccanica i cui lavori si sono svolti a Rovereto, la Regione era rappresentata e da quanti rappresentanti.

Do lettura della risposta dell'Assessore Albertini:

Con riferimento alla interrogazione dd. 4 ottobre u.sc. del consigliere regionale avv. Sandro Canestrini, alla quale è già stato risposto dal sottoscritto tempo addietro in aula, confermo come al X° Congresso nazionale della Meccanica tenutosi a Rovereto dal 30 settembre al 5 ottobre, la Regione era ufficialmente rappresentata dallo scrivente, nella sua veste di Assessore regionale all'industria e turismo.

La Presidenza del Congresso, organizzatrice della manifestazione, estese l'invito alla cerimonia di apertura agli Onorevoli Deputati e Senatori della Repubblica, ai Signori Consiglieri regionali e ad altre Autorità locali. Risulta pertanto che alla cerimonia stessa siano intervenute altre personalità del mondo politico ed amministrativo della Regione.

CANESTRINI (P.C.I.): Signor Presidente, non per fare polemica, ma vorrei informare il signor Assessore competente che la sua risposta, che ho ascoltato con molta attenzione, mi risulta del tutto nuova: io, infatti, non la ho ricevuta.

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Nardin, di data 12 novembre 1962:

Il sottoscritto consigliere regionale chiede di interrogare l'Assessore regionale alla sanità per conoscere:

- 1) *se è a conoscenza della situazione interna dell'Ospedale di Bressanone da tempo gravemente turbata da prese di posizione e da ingerenze della locale Amministrazione, particolarmente dell'Assessore comunale Wieland, in contrasto con sanitari dell'ospedale medesimo e viceversa.*

- 2) *Se risponde a verità che certo dott. Kofler, radiologo presso l'ospedale di Bressanone, esercita la sua attività radiodiagnostica nel proprio ambulatorio privato in Bressanone in diretta concorrenza con l'ospedale dal quale dipende e dal quale è stipendiato ed in pari tempo presso gli ospedali di Brunico e di Vipiteno, e se si reputa questo conforme ai principii contenuti nel R.D. 30 settembre 1938, n. 1316 relativo all'esercizio della libera attività professionale da parte dei medici ospedalieri.*
- 3) *Se risponde a verità che le ingerenze dell'Assessore comunale signor Wieland, preposto all'Amministrazione dell'ospedale di Bressanone, abbiano in talune occasioni superato i giusti limiti della competenza di un Assessore nel campo sanitario.*
- 4) *Precise notizie sull'esistenza, sulla composizione e sulle finalità di un non meglio identificato « Spitalausschuss der Gemeinderatsgruppe » che pare essere divenuto un vero e proprio organo ufficiale a cui rivolgersi al pari della Giunta comunale di Bressanone o del Consiglio comunale.*
- 5) *Infine, quali rilievi e osservazioni l'Amministrazione regionale intende esprimere all'Amministrazione comunale di Bressanone in ordine alla necessità di assicurare serenità e normalità alla situazione interna del predetto ospedale e quali provvedimenti si intende far adottare per garantire all'ospedale stesso un deciso miglioramento della sua organizzazione interna e dei suoi servizi sanitari.*

PRESIDENTE: La parola all'interpellante.

NARDIN (P.C.I.): Non per illustrare l'interpellanza o integrazione, quanto per ri-

cordare al signor Assessore alcuni fatti dei quali deve tener conto nella sua risposta; perché si prepara una risposta scritta in un certo periodo di tempo, poi, prima che venga letta in Consiglio regionale, possono intervenire alcuni fatti nuovi.

Vorrei fare una specie di cronistoria.

Presentata quella interrogazione in Regione, nel Consiglio comunale di Bressanone intervenne una piccola sommossa. Di questo Consiglio comunale faccio parte anch'io. Il Consiglio ebbe a decidere l'istituzione di una commissione d'inchiesta per l'ospedale di Bressanone. Questa commissione, pur essendosi messa al lavoro tardivamente, sta compiendo il suo lavoro.

Secondo: recentemente il direttore sanitario dott. Fabbrani ha dato le dimissioni. Questo senz'altro in ordine al malessere dell'ambiente stesso, che potrà guarire qualche ammalato, ma sicuramente fa ammalare qualche medico.

Spero che l'Assessore abbia preparato la sua risposta tenendo conto di alcuni fatti che sono intervenuti successivamente alla presentazione della mia interrogazione, dato che qui non mi sento di polemizzare col Consiglio regionale per la situazione ospedaliera di Bressanone. Devono essere precisati limiti e competenze della Regione nei confronti degli ospedali e per garantire un funzionamento nella vita di questi ospedali, nel senso di riconoscere al Comune quello che spetta al Comune e all'ospedale quello che spetta all'ospedale.

Il Comune è il proprietario dell'ospedale stesso, e può tollerare che si intervenga nel campo sanitario con ingerenze non ammissibili?

Io ritengo una cosa anormale che esistano commissioni di partito come quella di Bressanone per ospedale e casa di cura, alla quale

addirittura dei medici debbano rivolgersi per rispondere all'autorità ecc.

Spero che la risposta dell'Assessore tenga conto di queste circostanze e di questi fatti nuovi.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): L'Assessore ha tenuto conto di diverse circostanze e spera che la risposta sia esauriente.

Con riferimento alla interrogazione n. 140 del 12 novembre 1962, riguardante talune situazioni di disagio verificatesi nell'ambito dell'Ospedale civile di Bressanone, e delle quali si è avuta eco sia nel Consiglio comunale di Bressanone che nella stampa, si risponde quanto segue:

L'Ospedale civile di Bressanone è uno stabilimento comunale, che viene amministrato direttamente come azienda in economia dal Comune stesso: per tale effetto gli organi amministrativi dell'Ospedale si identificano con quelli del Comune. In seno alla Giunta municipale di Bressanone, gli affari pertinenti all'Ospedale vengono affidati ad un Assessore comunale, che in tal modo sovrintende alla normale amministrazione del nosocomio e riferisce in Giunta, rispettivamente in Consiglio comunale in occasione delle deliberazioni che detti organi sono tenuti a prendere.

Ora i punti 1 e 3 dell'interrogazione in argomento si riferiscono ai turbamenti ed ai dissensi che sarebbero stati determinati in seno all'Ospedale dalle interferenze dell'Amministrazione comunale in campo strettamente sanitario.

Dalle informazioni assunte in merito è risultato che specie in un recente passato si sono dati in seno all'Ospedale contrasti tra amministratori e medici, dovuti più che altro ad at-

teggiamenti personali, all'espressione di propositi ed in qualche caso anche a provvedimenti presi senza sentire opportunamente i responsabili dell'andamento sanitario dell'Ospedale o ritenuti diretti in senso non benevolo verso qualche sanitario.

Risulta peraltro che in tempi più recenti i rapporti tra amministratori e sanitari si sono venuti normalizzando, anche grazie all'azione moderatrice del Direttore sanitario che, nell'ambito delle sue competenze, ha pazientemente lavorato per instaurare un clima di fattiva collaborazione, aliena da personalismi o atteggiamenti atti a suscitare impressioni negative, sospetti o contrasti.

Recentemente invece è intervenuto a turbare nuovamente la situazione un dissidio nato tra il primario chirurgo ed il radiologo dell'ospedale, dissidio che è dovuto a divergenze di vedute circa la sufficienza o meno (intesa come limiti di tempo) delle prestazioni del radiologo nell'Ospedale di Bressanone.

Qui ci si riferisce al punto 2 dell'interrogazione. In effetti il radiologo svolge oltre al lavoro di incaricato nell'Ospedale anzidetto, anche quello ambulatoriale proprio nonché quello bisettimanale nell'Ospedale di Brunico e saltuariamente di Vipiteno.

A questo proposito, è da dire che le vigenti disposizioni di legge, e precisamente l'art. 19 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, prevedono che:

« Salvo quanto dispongono l'art. 20 per il soprintendente sanitario, l'art. 21 per il direttore sanitario e l'art. 30 per le ostetriche, le amministrazioni ospedaliere non possono inserire nei loro regolamenti disposizioni limitatrici della libera attività professionale del personale sanitario. È, però, in facoltà delle amministrazioni ospedaliere vietare o limitare con apposita deliberazione, talune forme di esercizio professionale che si risolvono in una

concorrenza all'ospedale da cui i sanitari dipendono.

La deliberazione deve essere approvata dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità ».

Spetta quindi, a sensi di legge, all'amministrazione dell'Ospedale valutare l'opportunità di limitare la libera attività professionale del proprio radiologo.

Per parte sua, l'Amministrazione regionale (e qui si risponde al punto 5 dell'interrogazione) ha rappresentato in chiari termini agli amministratori dell'Ospedale di Bressanone la assoluta necessità che nella trattazione di tutti gli affari relativi all'andamento sanitario del nosocomio venga sentito il parere del Direttore sanitario, nella convinzione che in tal modo tutti i problemi e le questioni possono essere risolti e composti nel migliore dei modi, nell'interesse del funzionamento dei servizi ospedalieri.

Resta infine da fornire i ragguagli chiesti al punto 4 dell'interrogazione, laddove è segnalata l'esistenza in Bressanone di un organismo chiamato « Spitalausschuss der Gemeinderatsgruppe ».

Le informazioni non unilaterali assunte al riguardo concordano nel definire detto organismo come un gruppo particolare formato di consiglieri comunali di Bressanone e di cittadini aderenti alla S.V.P., che si occupa dei problemi ospedalieri nei limiti e con le finalità di quello che è l'interessamento civico e politico per la cosa pubblica.

Concludendo, si assicura che questo Assessorato continuerà a seguire, come ha fatto per il passato, le vicende dell'Ospedale di Bressanone, intervenendo ogniqualvolta le proprie competenze glielo consentiranno e se ne ravviserà l'opportunità o la necessità.

Evidentemente però è la Giunta Provinciale, per quanto riguarda la tutela e la vi-

gilanza sugli atti delle amministrazioni comunali e l'Ordine dei Medici, per quanto attiene alle proprie competenze in materia di etica professionale e di rapporti tra i propri associati, avranno modo di porre il proprio autorevole interessamento al fine di assicurare una gestione il più possibile ordinata e serena dell'assistenza sanitaria nell'Ospedale di Bressanone.

A questa risposta, il cui testo era già stato preparato dagli Assessori alla Sanità che mi hanno preceduto, ritengo di dover aggiungere alcune informazioni che riguardano un fatto accaduto nell'Ospedale di Bressanone in questi giorni e cioè la presentazione al Sindaco del Comune di Bressanone della lettera di dimissioni del Direttore sanitario di quell'Ospedale dott. Mario Fabbrani.

L'Assessorato alla Sanità si è premurato di acquisire in merito dirette notizie e ha così potuto appurare che le dimissioni anzidette sono state determinate a seguito dell'acuirsi dello stato di tensione e di contrasto tra il primario chirurgo e il radiologo.

Il dott. Fabbrani infatti nella sua lettera di dimissioni, avverte che il persistere delle polemiche e dei dissidi tra i sanitari anzidetti costringe il direttore sanitario ad operare in una situazione di difficoltà che gli assorbe del tempo eccessivo, sì da non consentirgli di attendere con la dovuta tranquillità ai suoi compiti di primario medico dell'Ospedale.

A seguito di questo fatto, l'Assessorato alla Sanità ha preso contatto con il Sindaco del Comune di Bressanone, con il Medico Provinciale di Bolzano e con l'Ordine dei Medici di quella provincia onde studiare i possibili interventi utili a risolvere i problemi accennati.

Per parte sua l'apposita Commissione consiliare d'inchiesta, che il Consiglio Comunale di Bressanone ha nominato tempo ad-

dietro allo scopo di esaminare la situazione nell'Ospedale di Bressanone, sta attivamente lavorando e consegnerà le proprie conclusioni ai primi del mese di aprile.

Questo Assessorato intende non desistere dal proprio interessamento nei riguardi dei problemi dell'Ospedale di Bressanone, pur rilevando la difficoltà di portare a soluzione problemi e quesiti che nascono più da incompatibilità di carattere e da fatti personali che non da cause e motivi risolvibili alla luce di disposizioni di legge o di regolamenti.

Approfitto anzi dell'occasione per rivolgere un caldo invito a quanti sono interessati alla vicenda affinché ciascuno, per parte sua, contribuisca a normalizzare la situazione e ciò oltre che per un superiore interesse dell'assistenza ospedaliera delle popolazioni, anche in vista di un altro fatto: è di questi giorni la notizia che il Consiglio Superiore di Sanità ha approvato il progetto della costruzione del nuovo Ospedale Civile di Bressanone.

L'impegno per la realizzazione di quest'opera, a cui il Consiglio regionale, con apposita legge, ha già assicurato il proprio aiuto, deve trovare un clima di serena concordia e faticosa operosità in cui l'impegno congiunto degli amministratori e dei sanitari agevoli il superamento delle difficoltà, e degli ostacoli che si potranno incontrare.

NARDIN (P.C.I.): Voglio dire all'Assessore Avancini che mi ritengo abbastanza soddisfatto della risposta. Tuttavia devo dirgli che alcune parti di questa risposta sono ancora ombreggiate da una serie di reticenze, che avrei voluto vedere sciogliere nella risposta stessa. Quando l'Assessore si riferisce ad un passato nel quale vi furono ingerenze di alcuni elementi dell'amministrazione comunale nel campo sanitario, si avrebbe voluto sapere

chi era o chi erano i responsabili. Circa quella famosa commissione per la casa di cura e per l'ospedale comunale, aderente alla S.V.P., l'amministrazione comunale, sapendo che quasi obbligatoriamente si consiglia di rivolgersi a questa commissione quasi come ad un normale organismo, sapendo questo, deve denunciarne l'anormalità. Perché, pensate se si riproducesse in ogni ospedale una situazione di questo genere, pensate che cosa succederebbe!

A Bressanone questo precedente esiste.

Comunque, al di sopra di certe formalità e di una parte della risposta, il complesso mi soddisfa abbastanza e spero vivamente che l'amministrazione regionale, così come l'Assessore lascia intendere nella sua risposta, segua questo avvenimento. Perché si ha un bel dire « facciamo un nuovo ospedale », ma se poi nel nuovo ospedale riproduciamo la stessa cosa, avremo un ambiente migliore ma sempre la guerra di medici, il dissidio fra sanitari.

Per quanto riguarda la posizione del sanitario, che, oltre che nell'ospedale, esercita anche a Brunico, a Vipiteno, bisogna eliminare queste situazioni di concorrenza, contro le quali si batte la legge che lei ha citato e contro la quale si è battuto il suo predecessore dott. Molignoni, il quale l'anno scorso ebbe a stilare la circolare, attraverso la quale ha richiamato l'osservanza della legge nei confronti di quei sanitari inadempienti. E situazioni analoghe sono a Bolzano e Bressanone. Ora non bastano le parole contenute nella sua risposta, bisogna che la legge sia rispettata. E se non si rispetta bisogna avanzare la richiesta che venga abolita la legge, la quale, sia pure imprecisa, tuttavia è abbastanza precisa dinanzi ai casi limite, come quello del dott. Kofler di Bressanone.

Quindi confido che la sua autorità abbia a dirigere con particolare cura l'azione verso

l'ospedale di Bressanone, perché questa istituzione, che presenta varie anormalità, venga a cessare quanto prima. E questo sarà il migliore contributo, affinché la realizzazione di quell'opera diventi non soltanto un fatto compiuto dal punto di vista materiale, ma qualche cosa di buono e di nuovo dal punto di vista sociale e sanitario.

PRESIDENTE: La seduta è tolta.

Ora si riuniscono i capigruppo, con i Presidenti del Consiglio regionale e dei Consigli e delle Giunte provinciali, per determinare l'ordine dei lavori.

(Ore 13,30).

APPENDICE



COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

Trento, 20 dicembre 1962

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
BOLZANO

T e l e g r a m m a

N. 14151/Gab. at 1282/Cons. reg.

data 20 novembre 1962

Governo rinvia at sensi e per effetti articolo 49 Statuto autonomia disegno legge regionale recante modifiche et integrazioni Statuto fondo pensione et previdenza at favore personale Camere commercio industria et agricoltura Trento et Bolzano in quanto articolo 10 delle proposte modifiche at statuto fondo concernente integrazione trattamento pensionistico et previdenziale at favore funzionari direttivi statali in servizio presso suddette Camere contrasta con principio secondo cui at trattamento personale statale provvedesi soltanto con legge Stato che habet valore nei confronti indistintamente di tutto il personale appartenente at Amministrazione statale.

Rappresentasi inoltre opportunità modificare at evitare incertezze in sede applicazione statuto ultimo comma articolo 16 statuto stesso che si richiama at articolo 13 testè modificato da articolo 5 nuovo schema nel quale voce relativa aliquote contributive non figura più sotto lettera f) bensì sotto lettera h).

PER IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Puglisi

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
Il Presidente

Trento, 28 gennaio 1963
prot. n. 65/n/Pres.

Ill.mo Signor
Ing. Alois Pupp
Presidente del Consiglio regionale
Bolzano

OGGETTO: Disegno di legge « Modifiche ed integrazioni allo statuto del Fondo di previdenza e di pensione a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento » (N. 61).

Illustre Presidente,

la Giunta regionale ha esaminato i motivi di rinvio del disegno di legge in oggetto citato, comunicati con nota del Commissario del Governo di data 20 dicembre 1962.

La Giunta regionale ritiene di presentare all'on. Consiglio le seguenti due proposte:

- 1) Stralciare l'art. 10 dell'allegato A (modifiche allo statuto del Fondo);
- 2) Aggiungere un nuovo art. 6 dell'allegato al disegno di legge del seguente tenore:

« L'ultimo comma dell'art. 16 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente: le eventuali modifiche delle aliquote contributive di cui alla lett. h) dell'art. 13 sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, sentite le Giunte camerali ».

IL PRESIDENTE
f.to dott. Dalvit

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DEL FONDO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI BOLZANO E DI TRENTO

Art. 1

Sono approvate le modifiche e le integrazioni allo statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento, approvato con legge regionale 1 maggio 1960, n. 9, secondo il testo allegato alla presente legge.

Art. 2

Il termine per le opzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 1 maggio 1960, n. 9, è riaperto per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato A)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DEL FONDO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI BOLZANO E DI TRENTO

Art. 1

L'art. 4 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede a favore del personale di ruolo alle seguenti prestazioni:

a) pensione agli impiegati cessati dal servizio:

- 1) — dopo 15 anni di effettivo servizio prestato nell'amministrazione camerale, purché abbiano raggiunto l'età di 55 anni;
- 2) — oppure dopo 20 anni di effettivo servizio camerale qualunque sia la loro età;

b) pensione nei casi di dispensa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, dopo 15 anni di effettivo servizio, senza limite di età;

c) pensione di reversibilità ai superstiti del pensionato o pensione indiretta ai superstiti aventi diritto del dipendente con almeno 10 anni di effettivo servizio. In tal caso la misura della pensione sarà proporzionata al servizio secondo i coefficienti previsti dall'art. 5 dello statuto del Fondo;

d) corresponsione di una indennità « una tantum » qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta;

e) corresponsione di una indennità di anzianità o di licenziamento.

Il predetto trattamento di pensione di previdenza sostituisce il trattamento di quiescenza degli impiegati e dei salariati in atto con il sistema sia dell'assicurazione sulla vita che della Cassa di previdenza.

Per effettivo servizio s'intende quello prestato nei ruoli camerale.

I periodi di servizio prestati senza soluzione di continuità, anteriormente alla immissione in ruolo, come avventiziato presso le Camere, sono riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato.

Il regolamento di esecuzione dello statuto determinerà le modalità ed i limiti per il riconoscimento dei predetti periodi di servizio. I relativi contributi previsti dall'art. 16 del presente statuto sono a totale carico delle Camere ».

Art. 2

Il primo comma dell'art. 5 dello statuto del Fondo è sostituito dai seguenti:

« La misura della pensione mensile da corrispondere per tredici mensilità agli impiegati dopo quindici anni di effettivo servizio è pari al 50,06 per cento di un tredicesimo della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio; detta percentuale è aumentata del 2,27 per cento per ogni ulteriore anno di servizio, fino a raggiungere la misura del 100 per cento al compimento del 37° anno di servizio utile a pensione.

Nel caso di pensionamento disposto per motivi di infermità il calcolo della pensione da corrispondere verrà effettuato tenendo per base la retribuzione che sarebbe spettata all'impiegato, qualora fosse stato in servizio negli ultimi dodici mesi ».

Art. 3

L'art. 7 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« L'indennità di anzianità o di licenziamento è corrisposta nella misura pari a un dodicesimo della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio e per ogni anno di servizio prestato.

L'indennità « una tantum » è corrisposta nella misura pari a un dodicesimo della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio e per ogni anno di servizio utile.

Ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per la misura dell'indennità sopraddetta, vale quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 5 ».

Art. 4

L'art. 11 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, di concerto con l'Assessore al quale è affidata la vigilanza sulle Camere di commercio:

a) da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da un rappresentante per ciascuna delle due giunte camerali, designato dalla rispettiva giunta e scelto fra i suoi membri;

c) da quattro rappresentanti del personale dipendente di ciascuna Camera, eletti dal personale di ruolo;

d) dai ragionieri capi delle Camere;

e) da due pensionati eletti dai titolari di pensione diretta, uno per ciascuna Camera.

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del presidente e del vicepresidente. Il vicepresidente è scelto fra i rappresentanti della provincia diversa da quella del Presidente. Il consiglio dura in carica quattro anni. In caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Funge da segretario un funzionario camerale.

La composizione del consiglio d'amministrazione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al Fondo ».

Art. 5

L'art. 13 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo;

b) sui bilanci preventivi e consuntivi;

c) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;

d) sulla costituzione delle riserve e degli accantonamenti, nonché sull'impiego degli stessi e dei capitali disponibili;

e) sull'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché l'eventuale trasformazione dei beni predetti;

f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;

g) sui compensi e gettoni di presenza ai presidenti e ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

h) sulle proposte di modifica delle aliquote contributive, sentite le giunte camerali;

i) sulle domande per la concessione delle prestazioni di pensione e di previdenza, nonché di piccoli prestiti;

l) sulle modifiche al regolamento di esecuzione del presente statuto;

m) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento di esecuzione.

Le deliberazioni di cui ai punti b), d), e), g), h), l) diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale ».

Art. 6

L'ultimo comma dell'art. 16 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Le eventuali modifiche delle aliquote contributive di cui alla lettera h) dell'art. 13 sono sottoposte alla approvazione della Giunta regionale, sentite le Giunte camerali ».

Art. 7

È soppressa la disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 18 dello statuto del Fondo.

Art. 8

È aggiunto il seguente art. 18 bis:

« Il Fondo provvede, a favore del personale di ruolo delle Camere, alla concessione:

a) di prestiti a breve scadenza, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 10 gennaio 1952, n. 38, in quanto applicabili;

b) di prestiti quinquennali o decennali, con l'osservanza della legge 25 novembre 1957, n. 1139, in quanto applicabile e secondo le norme che saranno determinate dal regolamento di esecuzione dello statuto, al tasso di interesse legale, oltre ad una quota dello 0,50 per cento per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi.

Il Fondo farà fronte alla predetta attività con le entrate derivanti dai contributi versati per la gestione della quiescenza, di cui al punto b) dell'art. 16 ».

Art. 9

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni allo statuto, il consiglio di amministrazione delibererà la revisione del regolamento di esecuzione e le norme integrative per la concessione dei prestiti indicati nell'art. 18 bis, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ».

NORME TRANSITORIE

Art. 10

Al personale in servizio presso le Camere all'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni allo statuto, i periodi di servizio prestati, anteriormente alla immissione in ruolo, presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza o tutela sulle Camere, sono riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

n. 13853/Gab.

Trento, 6 dicembre 1962

OGGETTO: Disegno di legge regionale concernente « Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili nella regione ».

Al Signor Presidente del Consiglio regionale

TRENTO

Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto d'autonomia speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, si comunica che il Governo rinvia il disegno di legge suindicato, per illegittimità costituzionale del II comma dell'articolo unico del disegno di legge in parola, che viola l'art. 81 — 4° comma — della Costituzione, mancando la formale indicazione dei mezzi di copertura del preventivato maggiore onere.

Si uniscono due copie del provvedimento rinviato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
f.to Bianchi

AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE LIMITE D'IMPEGNO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI A SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE
11 GIUGNO 1959, N. 7.

Art. 1

Per la concessione di contributi in conto interessi, a sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, è autorizzato, nell'esercizio 1963, l'ulteriore limite di impegno di lire 25 milioni.

Gli stanziamenti occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963 al 1972.

Alla copertura della spesa di lire 25 milioni a carico dell'esercizio 1963 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 183 dello stato di previsione medesimo.

Art. 2

Gli stanziamenti disposti con la lettera a) del 2° comma dell'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, per gli esercizi dal 1963 al 1967 sono modificati come appresso:

— esercizio 1963	L. 305 milioni;
— esercizio 1964 e 1965	L. 330 milioni;
— esercizio 1966	L. 300 milioni;
— esercizio 1967	L. 270 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Trento, 20 dicembre 1962

Al Signor Presidente del Consiglio regionale

BOLZANO

TELEGRAMMA

N. 14148/Gab. at 1285/Cons. Reg. data 20 - 11 - 1962.

Governo rinvia at sensi e per effetti articolo 49 Statuto autonomia disegno legge regionale contenente norme finanziamento prestazioni assistenza malattia at pensionati iscritti Casse mutue Trento et Bolzano con seguenti rilievi:

Articoli 3, 4 et 10 schema sono ritenersi incostituzionali sotto profilo incompetenza Regione dettare disposizioni obbligatorie confronti INPS che est istituto parastatale retto da legge Stato.

Articolo 3 inoltre che prevede devoluzione favore Casse mutue Trento et Bolzano somme riscosse in Regione da INPS in applicazione articolo 1 et 2 legge 31 dicembre 1961 NR 1443 contrasta con finalità queste ultime disposizioni nonchè con principio informatore successivo art. 3 secondo cui ripartizione oneri concernenti assistenza malattia pensionati est effettuarsi su base nazionale et in relazione spese sostenute ciascun ente assistenziale.

Da illegittimità articolo 3 consegue illegittimità articolo 5 che modifica criteri stabiliti da legge nr. 1443 per fronteggiare onere derivante da legge stessa per solo ambito regionale.

Infine circa articolo 6 osservasi che Regione illegittimamente modifica sistema previsto da articolo 5 ripetuta legge statale nr. 1443 per finanziamento prestazioni assistenziali in discorso at decorrere 1 gennaio 1964.

Inoltre circa medesimo articolo 6 rilevasi che da facoltà attribuita Presidente Giunta regionale determinare addizionale prevista da tale articolo senza indicazione criteri et limiti esercizio relativo potere discrezionale contrasta con articolo 23 Costituzione secondo cui prestazioni per patrimoniali devono essere imposte con legge et questa secondo giurisprudenza costituzionale deve contenere garanzie et limiti sufficienti delimitare potestà ente impositore.

PER IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Puglisi

NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA MALATTIA AI PENSIONATI ISCRITTI ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 1

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono, nella propria circoscrizione territoriale, all'esercizio dell'assistenza obbligatoria per le malattie ai pensionati, di cui al successivo art. 2 ed ai loro familiari.

Art. 2

Hanno diritto all'assistenza di malattia i titolari di pensione di invalidità, di vecchiaia ed i superstiti. Se la predetta assistenza spetta per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia, è in facoltà del titolare di pensione di optare per il trattamento più favorevole.

Art. 3

Per la copertura degli oneri dell'assistenza di malattia alle persone di cui all'art. 2 della presente legge, relativi al periodo dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1963, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano le somme rimosse nella regione Trentino-Alto Adige per il Fondo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattie ai pensionati, in virtù dell'applicazione del contributo dell'1,50 per cento delle retribuzioni previste dal D.P.R. 2 febbraio 1960, n. 54 e del contributo aggiuntivo dell'1,30 per cento previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, altresì, a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano le somme rimosse nella regione Trentino-Alto Adige per effetto dell'applicazione dell'addizionale al contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961, previsto all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.

Art. 4

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, inoltre, tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, a titolo di anticipazione — senza oneri di interessi — la somma di lire 500 milioni, che sarà recuperata mediante trattenute, operate dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale, sui proventi di spettanza delle predette Casse mutue provinciali di malattia, realizzati mediante la applicazione dell'addizionale dello 0,20 per cento di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 5

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano sono tenute a fronteggiare l'onere loro derivante dalla presente legge per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1963.

Nel caso che le normali entrate o le disponibilità di bilancio di pertinenza della gestione concernente l'assistenza di malattia dei pensionati non consentano alle Casse stesse di fronteggiare l'onere loro derivante per l'erogazione delle prestazioni relative alla predetta assistenza, si

provvederà ad incrementare le entrate delle precitate Casse, adeguando la misura dei contributi all'onere dell'assistenza medesima.

Art. 6

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'onere dell'assistenza di malattia dei pensionati è posto a carico della gestione dell'assicurazione di malattia dei lavoratori in attività di servizio, affidata alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

Per porre la gestione anzidetta in condizioni di fronteggiare tale onere, si provvede mediante l'applicazione di una aliquota addizionale alla misura dei contributi della assicurazione di malattia di cui all'art. 17 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25.

La misura della predetta aliquota percentuale è determinata con legge regionale.

Art. 7

L'assistenza di malattia alla quale hanno diritto i pensionati di invalidità, di vecchiaia ed i superstiti, comprende le seguenti prestazioni:

- a) l'assistenza medico-chirurgica generica, ambulatoriale e domiciliare;
- b) l'assistenza medica specialistica;
- c) l'assistenza ostetrica e pediatrica;
- d) l'assistenza farmaceutica;
- e) l'assistenza ospedaliera;
- f) l'assistenza sanitaria integrativa.

Le prestazioni predette sono erogate ai pensionati, che prima del pensionamento risultavano assicurati presso le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, nella misura e con le norme in vigore per gli assicurati dell'industria.

Tali prestazioni spettano, comunque, senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1956 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Hanno diritto alle prestazioni sanitarie dell'assistenza di malattia per i pensionati, i familiari conviventi ed a carico del titolare della pensione, di cui all'art. 24 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, modificato dalla legge regionale 27 agosto 1956, n. 11.

Art. 9

L'assistenza di malattia ai pensionati e loro familiari non può comunque essere inferiore — per quanto riguarda i soggetti assistibili, l'entità delle singole prestazioni, i limiti e la durata, per la corresponsione delle prestazioni stesse — a quella prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano stipuleranno con l'Istituto nazionale della previdenza sociale apposite convenzioni intese a disciplinare i rispettivi rapporti riguardanti la erogazione dell'assistenza di malattia dei pensionati e loro familiari effettuata dalle Casse stesse per il periodo dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1963.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.